



**Sviluppo Rurale
Piemonte 2023-2027**

SSL GAL MONTAGNE BIELLESI
A.G.I.Re. – Azioni Generative in REte

*Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027,
adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i*

GAL	G.A.L. Montagne Biellesi
INTERVENTI	SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole SRD03 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole SRD14 Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali
BANDO	Progetti integrati di rete territoriale nel settore turistico (PIRT) 02/2025
SCADENZA	Ore 12.00 del 10 luglio 2025

Sommario

A. Intervento, soggetti e risorse	1
A.1 Descrizione generale del Bando	1
A.2 Finalità e obiettivi del Bando.....	1
A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.....	1
A.4 Numero di domande presentabili.....	2
A.5 Localizzazione degli interventi	2
A.6 Dotazione finanziaria	4
A.7 Scadenze presentazione della domanda	4
A.8 Requisiti di ammissibilità del Progetto Integrato di Rete Territoriale (PIRT).....	4
A.9 Criteri di selezione accordo di rete territoriale	6
B. Intervento SRD01 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole”, soggetti e risorse.....	9
B.1 Descrizione generale dell’Intervento SRD01	9
B.2 Finalità e obiettivi dell’intervento SRD01	10
B.3 Beneficiari dell’intervento SRD01	10
B.4 Caratteristiche del regime di sostegno intervento SRD01	10
B.4.1. Entità della spesa e del sostegno	10
B.4.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno	11
B.5 Criteri di ammissibilità	11
B.6 Investimenti ammissibili.....	12
B.6.1. Tipologia di investimenti ammissibili.....	12
B.6.2. Tipologia di investimenti non ammissibili.....	12
B.7 Spese ammissibili	13
B.7.1. Caratteristiche delle spese ammissibili.....	13
B.7.2. Categorie di spese ammissibili.....	13
B.7.3. Spese non ammissibili.....	14
B.7.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse.....	14
B.7.5. Inizio e decorrenza delle spese.....	15
B.7.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni	15
B.7.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento	15
B.8 Criteri di selezione	16
B.9 Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari	20
B.9.1. Impegni essenziali	21
B.9.2. Impegni accessori.....	21
C. Intervento SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole”, soggetti e risorse.....	21
C.1 Descrizione generale dell’Intervento SRD03	21
C.2 Finalità e obiettivi dell’intervento SRD03	22
C.3 Beneficiari dell’intervento SRD03	22

C.4	Caratteristiche del regime di sostegno intervento SRD03	22
C.4.1.	Entità della spesa e del sostegno	22
C.4.2.	Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno	23
C.5	Criteri di ammissibilità	23
C.6	Investimenti ammissibili.....	24
C.6.1.	Tipologia di investimenti ammissibili.....	24
C.6.2.	Tipologia di investimenti non ammissibili.....	24
C.7	Spese ammissibili	24
C.7.1.	Caratteristiche delle spese ammissibili.....	24
C.7.2.	Categorie di spese ammissibili.....	24
C.7.3.	Spese non ammissibili.....	26
C.7.4.	Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse.....	26
C.7.5.	Inizio e decorrenza delle spese.....	26
C.7.6.	Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni	27
C.7.7.	Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento	27
C.8	Criteri di selezione	28
C.9	Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari	32
C.9.1.	Impegni essenziali	32
C.9.2.	Impegni accessori.....	33
D.	Intervento SRD14 “Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali”, soggetti e risorse	33
D.1	Descrizione generale dell’Intervento SRD14	33
D.2	Finalità e obiettivi dell’intervento SRD14.....	34
D.3	Beneficiari dell’intervento SRD14	34
D.4	Caratteristiche del regime di sostegno intervento SRD14.....	34
D.4.1.	Entità della spesa e del sostegno	34
D.4.2.	Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno	35
D.5	Criteri di ammissibilità	35
D.6	Investimenti ammissibili.....	36
D.6.1.	Tipologia di investimenti ammissibili.....	36
D.6.2.	Tipologia di investimenti non ammissibili.....	36
D.7	Spese ammissibili	36
D.7.1.	Caratteristiche delle spese ammissibili	36
D.7.2.	Categorie di spese ammissibili.....	37
D.7.3.	Spese non ammissibili.....	37
D.7.4.	Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse	38
D.7.5.	Inizio e decorrenza delle spese.....	38
D.7.6.	Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni	38
D.7.7.	Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento.....	39

D.8	Criteri di selezione	39
D.9	Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari	43
D.9.1.	Impegni essenziali	43
D.9.2.	Impegni accessori.....	44
E.	Fasi e tempi del procedimento	44
E.1	Procedimento amministrativo	44
E.1.1.	Responsabili e tempi del procedimento.....	44
E.1.2.	Termini e fasi del procedimento.....	45
E.2	Domanda di sostegno.....	45
E.2.1.	Iscrizione all’anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale	46
E.2.2.	Presentazione delle domande.....	46
E.2.3.	Documentazione richiesta per la domanda di sostegno.....	47
E.3	Istruttoria della domanda di sostegno	49
E.3.1.	Istruttoria di ammissione e formazione della graduatoria	49
E.4	Modifiche in corso d’opera al progetto.....	50
E.4.1.	Variante	50
E.4.2.	Adattamento tecnico / tecnico economico.....	52
E.5	Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario	52
E.5.1.	Domanda di proroga	52
E.5.2.	Domanda di voltura	52
E.5.3.	Domanda di rinuncia	53
E.5.4.	Domanda di correzione errori palesi	53
E.6	Domande di pagamento	53
E.6.1.	Domanda di anticipo.....	53
E.6.2.	Domanda di acconto	54
E.6.3.	Domanda di saldo	55
E.6.4.	Istruttoria domande di acconto e/o saldo.....	56
E.6.5.	Richiesta di annullamento della domanda di pagamento	57
E.7	Controlli ex-post (successivi al pagamento).....	57
E.8	Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni).....	57
E.9	Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti.....	58
E.10	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	58
F.	Disposizioni finali.....	58
F.1	Ispezioni e controlli	58
F.2	Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.....	59
F.3	Monitoraggio dei risultati	59
F.4	Pubblicazione, informazioni e contatti	59
F.5	Ricorsi.....	60

G. Glossario	60
H. Normativa di riferimento	62
H.1 Regolamenti dell'Unione Europea.....	62
H.2 Norme statali.....	63
H.3 Manuali dell'Organismo pagatore ARPEA	63
H.4 Norme regionali	63
H.5 Atti regionali	64
I. Allegati.....	64

A. Intervento, soggetti e risorse

A.1 Descrizione generale del Bando

Il Bando si inserisce nella SSL A.G.I.Re. – Azioni Generative In REte del GAL Montagne Biellesi, approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale N° 939 del 01 dicembre 2023, nel quadro dell'Intervento SRG06 del CSR 2023-2027.

Il bando per la selezione di progetti integrati di rete territoriale (PIRT) prevede l'apertura dei seguenti interventi:

- SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole
- SRD03 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole
- SRD14 Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali

A.2 Finalità e obiettivi del Bando

Il presente bando è finalizzato a sostenere la realizzazione di PROGETTI INTEGRATI DI RETE TERRITORIALE (PIRT). A essi devono partecipare, contemporaneamente e in forma congiunta, più soggetti, ciascuno dei quali realizza un intervento nella propria azienda non soltanto per conseguire un proprio vantaggio diretto, ma anche per favorire la competitività della rete nel suo complesso e, indirettamente, di tutte le imprese che vi aderiscono.

Alla rete possono aderire imprese di diversa tipologia (ad esempio, imprenditori agricoli, micro e piccole imprese di trasformazione, agriturismi, fattorie didattiche, micro e piccole imprese operanti nel settore turistico largamente inteso, ecc.) che possono presentare domanda di sostegno su una delle tipologie di intervento previste dalla SSL (https://www.montagnebiellesi.it/wp-content/uploads/2024/01/GAL-MB-_SSL-AGIRE-app.pdf) del GAL Montagne Biellesi finalizzate all'attuazione del progetto di rete territoriale.

L'ambito di intervento della SSL "A.G.I.Re. – Azioni Generative In REte" attuato mediante Progetti Integrati di Rete Territoriale (PIRT) concorre al raggiungimento dell'obiettivo generale di sviluppo dell'economia locale attraverso l'aggregazione degli operatori economici in Progetti Integrati di Rete Territoriale PIRT, secondo la seguente definizione:

- **Rete territoriale:** forma di cooperazione (orizzontale e verticale) tra più soggetti (microimprese, imprese agricole, enti locali, associazioni) operanti nei diversi settori dell'economia rurale, al fine di superare gli svantaggi della frammentazione e della piccola dimensione delle imprese presenti nei territori GAL, favorendo economie di scala ed un incremento della competitività grazie alla cooperazione nello sviluppo di un nuovo progetto comune. La rete può avere natura settoriale o intersettoriale e si costituisce per realizzare un progetto comune coerente con la strategia di sviluppo locale del GAL, o di più GAL, sul territorio in cui opera.

A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

Il beneficiario è un soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal PIRT, che aderisce ad un intervento della SSL con i requisiti di ammissibilità previsti.

Possono presentare domanda di sostegno:

- **SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.**

L'imprenditore agricolo deve altresì possedere la qualifica di coltivatore diretto (CD) e/o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2015 e ss. mm.).

L'impresa dovrà avere sede legale e/o operativa in area GAL.

- **SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole” Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile con l’esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.**

Le aziende agrituristiche devono essere già in esercizio al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Le fattorie didattiche devono essere inserite nell’Elenco regionale delle Fattorie Didattiche al momento della presentazione della domanda di sostegno.

- **SRD14 “Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali”**

Microimprese e piccole imprese non agricole ai sensi dell’allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003, con sede operativa in area GAL.

L’impresa dovrà avere sede legale e/o operativa in area GAL.

Inoltre, possono partecipare al progetto integrato anche i **partecipanti indiretti**, ovvero soggetti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi del PIRT, che beneficiano di una ricaduta positiva derivante dalla realizzazione del progetto stesso, pur non richiedendo contributi nell’ambito del PIRT. In questa categoria possono rientrare soggetti che non possiedono i requisiti per accedere ai singoli interventi della SSL, anche esterni all’area del GAL. I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l’onere di sottoscrivere l’Accordo e possono partecipare a più PIRT anche nell’ambito del medesimo settore/comparto/raggruppamento.

A.4 Numero di domande presentabili

È ammissibile da parte del soggetto richiedente la presentazione di un’unica domanda di sostegno.

A.5 Localizzazione degli interventi

Ai fini dell’ammissibilità al sostegno le operazioni proposte devono essere localizzate in Area GAL vale a dire nell’intero territorio dei seguenti Comuni:

COMUNE	Appartenenza alle zone montane (art 32, paragrafo 1, lettera a) Reg. UE 1305/2013)	Tipologia areale	Popolazione residente al 31/12/2022
AILOCHE	Intero territorio	D	307
ANDORNO MICCA	Intero territorio	D	3.033
BIOGLIO	Intero territorio	C2	895
BRUSNENGO	Non montano	C1	1.955
CALLABIANA	Intero territorio	D	141
CAMANDONA	Intero territorio	D	309
CAMBURZANO	Intero territorio	C2	1.108
CAMPIGLIA CERVO	Intero territorio	D	514
CAPRILE	Intero territorio	D	192
CASAPINTA	Intero territorio	C2	379
COGGIOLA	Intero territorio	D	1.625
COSSATO	Limitatamente ai fogli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	C1	13.929
CREVACUORE	Intero territorio	C2	1.376
CURINO	Intero territorio	C2	473
DONATO	Intero territorio	D	702
GRAGLIA	Intero territorio	D	1.464

LESSONA	Limitatamente ai fogli: sez. LESSONA: 1, 3, 4, 5, 7; sez. CROSA: 1, 2, 3, 4, 5	C1	2.610
MAGNANO	Intero territorio	C2	354
MASSERANO	Non montano	C1	1.908
MEZZANA MORTI-GLIENGO	Intero territorio	C2	474
MIAGLIANO	Intero territorio	D	532
MONGRANDO	Intero territorio	C2	3.598
MUZZANO	Intero territorio	D	578
NETRO	Intero territorio	D	933
OCCHIEPPO INFERIORE	Intero territorio	C2	3.757
OCCHIEPPO SUPERIORE	Intero territorio	D	2.592
PETTINENGO	Intero territorio	C2	1.442
PIATTO	Intero territorio	C2	468
PIEDICAVALLO	Intero territorio	D	169
POLLONE	Intero territorio	D	2.006
PORTULA	Intero territorio	D	1.120
PRALUNGO	Intero territorio	D	2.267
PRAY	Intero territorio	D	1.999
QUAREGNA CERRETO	Intero territorio	C2	2.036
RONCO BIELLESE	Intero territorio	C2	1.406
ROPPOLO	Non montano	C1	840
ROSAZZA	Intero territorio	D	100
SAGLIANO MICCA	Intero territorio	D	1.544
SALA BIELLESE	Intero territorio	C2	562
SORDEVOLO	Intero territorio	D	1.296
SOSTEGNO	Intero territorio	C2	734
STRONA	Intero territorio	C2	950
TAVIGLIANO	Intero territorio	D	930
TERNENGO	Intero territorio	C2	256
TOLLEGNO	Intero territorio	D	2.348
TORRAZZO	Intero territorio	C2	203
VALDENGO	Intero territorio	C2	2.387
VALDILANA	Intero territorio	D	10.096
VALLANZENGO	Intero territorio	C2	203
VALLE SAN NICOLAO	Intero territorio	C2	856
VEGLIO	Intero territorio	D	461
VIGLIANO BIELLESE	Limitatamente ai fogli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	C1	7.566
VILLA DEL BOSCO	Non montano	C1	309
VIVERONE	Non montano	C1	1.357
ZIMONE	Intero territorio	C2	393
ZUBIENA	Intero territorio	C2	1.157
ZUMAGLIA	Intero territorio	C2	977
TOTALE			94.176

Sono inoltre ammissibili proposte localizzate all'interno dell'area montana del Comune di Biella esclusivamente se ricadenti all'interno dei seguenti fogli di mappa: dall'1 al 6, dal 12 al 21, 36 e dal 68 al 74.*

L'area inclusa del Comune di Biella appartiene alla tipologia areale A ed è interamente classificata come montana ai sensi dell'art 32, paragrafo 1, lettera a) Reg. UE 1305/2013 ed è inserita nella SUB AREA 03.

Nell'ambito del presente Bando possono essere finanziati progetti sia in Area GAL sia in aree extra GAL urbane; i progetti nelle aree extra GAL urbane devono essere coerenti con le finalità del presente Bando e dimostrare chiaramente di avere ricadute nell'Area GAL. Gli interventi al di fuori dell'area GAL possono essere realizzati solamente nelle zone limitrofe al GAL e in ogni caso nell'ambito del territorio regionale. Il beneficiario dovrà dimostrare le effettive ricadute positive apportate a seguito dell'investimento alle aziende dell'area del GAL (ad es. negozio di rivendita/punto degustazione di prodotti agroalimentari delle aziende dell'area GAL, centro informazioni/prenotazioni per attività outdoor in area GAL, ...) .

** L'ammissione a finanziamento delle domande di sostegno presentate da aziende ricadenti nelle aree montane del Comune di Biella è subordinata all'approvazione delle modifiche all'intervento SRG06 del Piano Strategico PAC 2023 2027 e dell'ingresso del Comune di Biella nella compagine societaria.*

A.6 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando è fissata, in € **600.000,00** così suddivisa:

- Intervento **SRD01** "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" € **100.000,00**;
- Intervento **SRD03** "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole" € **100.000,00**;
- **SRD14** "Microimprese e piccole imprese non agricole" € **400.000,00**.

A.7 Scadenze presentazione della domanda

Le domande di sostegno possono essere presentate dal 10 03 2025 e fino alle ore 12.00 del 10 07 2025, pena la non ricevibilità della domanda stessa.

Le domande devono essere presentate con trasmissione telematica esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) "Sviluppo Rurale 2023-2027" su <https://servizi.regione.piemonte.it>, come specificato nel par. *F.2.2 Presentazione delle domande*.

Per ulteriori dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. *F.1 Procedimento amministrativo*.

A.8 Requisiti di ammissibilità del Progetto Integrato di Rete Territoriale (PIRT)

Le domande di sostegno devono riguardare PIRT che possiedano le seguenti caratteristiche:

- essere presentato in forma aggregata da un minimo di tre soggetti, di cui almeno due beneficiari diretti;
- prevedere un accordo scritto firmato da tutti i partner (beneficiari diretti ed indiretti) che vincoli gli stessi partecipanti alla realizzazione degli interventi previsti, e che contenga gli obblighi e gli impegni reciproci delle parti al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'accordo

stesso. L'accordo dovrà avere una durata minima di 3 anni dalla data di comunicazione esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento di saldo dell'ultimo intervento;

- essere coordinato da un soggetto capofila, non necessariamente un beneficiario diretto, individuato dall'Accordo di rete (es. cooperativa, consorzio, impresa di trasformazione o di distribuzione etc.). Il capofila:
 - rappresenta i partecipanti al progetto;
 - è l'unico interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con il GAL nell'ambito della rete. Qualora il capofila non presenti domanda di sostegno dovrà individuare altro partecipante diretto come tramite per le comunicazioni attraverso la piattaforma SIAP;
 - segue la realizzazione del progetto di rete, curando gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati alla realizzazione del progetto nei tempi previsti.
- coinvolgere come beneficiari (partecipante diretto) le aziende agricole, imprese di trasformazione e distribuzione, agriturismi, fattorie didattiche, micro e piccole imprese operanti nel settore turistico, etc. Il partecipante diretto è un soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal progetto di rete; deve aderire ad almeno uno degli interventi della SSL con i requisiti di ammissibilità previsti.
- possono aderire all'accordo anche dei partecipanti indiretti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi del progetto di rete territoriale che beneficiano di una ricaduta positiva derivante dalla realizzazione del progetto stesso, pur non richiedendo contributi nell'ambito della rete. In questa categoria possono rientrare anche soggetti che non possiedono i requisiti per accedere ai singoli interventi della SSL. I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l'onere di sottoscrivere l'Accordo di rete territoriale e possono partecipare a più progetti di rete anche nell'ambito del medesimo settore /comparto/ raggruppamento. Il Progetto di rete (PIRT) deve essere presentato da un soggetto capofila, non necessariamente beneficiario, individuato in un Accordo di rete (es. cooperative, consorzi, imprese di trasformazione o di distribuzione etc.). Ad ogni PIRT deve corrispondere un unico Accordo di Rete.
- I beneficiari e i partecipanti indiretti dovranno dichiarare all'interno dell'Accordo di Rete Territoriale di avere partecipato alle attività informative organizzate dal GAL nel corso della pubblicazione del bando o negli incontri antecedenti alla sua pubblicazione, secondo le seguenti modalità:
 - incontri collettivi sul territorio
 - incontri individuali presso la sede del GAL/sede aziendale/attraverso la modalità della videoconferenza. In caso di problematiche relative alla connessione internet è possibile richiedere al GAL anche la modalità telefonica.

Al termine degli incontri in presenza il personale del GAL avrà cura di far compilare ai soggetti partecipanti l'apposito foglio firme. La presenza della firma da parte di ogni sottoscrittore dell'Accordo di Rete Territoriale sarà oggetto di verifica in fase di istruttoria della domanda di sostegno. In caso di incontro in videoconferenza/modalità telefonica sarà cura del GAL registrare la riunione o redigere apposito verbale con elenco dei partecipanti e argomenti discussi.

- Le attività informative avranno i seguenti contenuti:
 - modalità di partecipazione al bando, interventi e spese ammissibili, natura e impegni degli Accordi di Rete Territoriale;
 - metodi di valutazione e formazione delle graduatorie;
 - obblighi e responsabilità derivanti dalla partecipazione al Progetto Integrato di Rete Territoriale (es: monitoraggio annuale rispetto degli impegni di scambio di prodotti/servizi/collaborazioni).

Nel caso in cui, dopo l'approvazione della graduatoria finale, un soggetto inserito in un progetto di rete rinunci a dare esecuzione all'intervento di propria competenza, il funzionario istruttore esaminerà se, in sua assenza, il progetto integrato nel suo complesso possa essere ancora ammesso a finanziamento, ai sensi della graduatoria approvata.

Per conservare l'ammissibilità al finanziamento del PIRT è necessario rispettare i seguenti criteri:

- il rispetto delle finalità del progetto,
- individuare un progetto comune che coinvolga con azioni/impegni definiti e definibili ogni partecipante alla rete;
- mantenere almeno un minimo di tre soggetti, di cui almeno due beneficiari diretti.

In caso di risposta affermativa, il contributo viene regolarmente erogato in capo ai soggetti restanti. In caso, invece, di risposta negativa, tutti i soggetti che partecipano a quel progetto di rete perdono qualsiasi diritto al contributo, a meno che, nel limite massimo di 30 giorni dalla comunicazione al GAL della rinuncia, inseriscano nell'accordo un nuovo soggetto con caratteristiche, funzioni e obblighi analoghi a quelli del rinunciante. Le caratteristiche e le funzioni del soggetto che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume devono essere analoghi a quelli del rinunciante nel senso che, in virtù di tale sostituzione, il beneficiario subentrante abbia punteggio sufficiente per rimanere all'interno della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento. In ogni caso devono rimanere almeno due soggetti beneficiari.

A.9 Criteri di selezione accordo di rete territoriale

La presentazione delle domande, l'istruttoria e la selezione avverranno secondo la seguente procedura:

- ciascuno dei partecipanti al PIRT che intende richiedere un contributo a valere sul presente bando presenta al GAL la propria domanda di sostegno con le modalità di cui ai paragrafi successivi, relativi ai singoli interventi;
- alla valutazione di ogni singola domanda di contributo concorreranno due distinte valutazioni:
 1. valutazione dei contenuti dell'Accordo di Rete Territoriale a cui la domanda aderisce, sulla base dei criteri di valutazione descritti nel prospetto alla fine del presente paragrafo; tale valutazione sarà identica per tutte le domande di contributo aderenti a quell'Accordo di Rete Territoriale;
 2. valutazione dei contenuti della singola domanda di contributo, sulla base dei criteri di valutazione descritti nella sezione del bando dedicata all'intervento su cui la domanda è candidata.
- i punteggi che derivano dalle due valutazioni sono assegnati nei termini seguenti:

il punteggio attribuito all' "Accordo di Rete Territoriale" sarà moltiplicato per un coefficiente pari a 60%, ottenendo un valore A;

il punteggio attribuito alla singola domanda di contributo candidata sarà moltiplicato per un coefficiente pari a 40%, ottenendo un valore B;

il punteggio finale di ogni singola domanda di contributo sarà determinato dalla somma di A + B ottenendo un valore C che confluirà nella graduatoria corrispondente all' Intervento su cui è stata candidata la singola domanda.

Non sarà fatta un'unica graduatoria comprendente tutte le domande pervenute sul Bando PIRT ma per ogni Intervento sarà redatta una specifica graduatoria che comprenderà esclusivamente le domande di contributo candidate su quell' Intervento. Le domande di contributo saranno quindi collocate nella graduatoria di competenza dell'Intervento su cui sono candidate e potranno essere finanziate fino a concorrenza della dotazione finanziaria di quell' Intervento.

Nel caso in cui ci siano domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse, per le reti che hanno beneficiari non finanziati, si valuta se è conservata la sola ammissibilità di rete al finanziamento secondo i criteri del presente bando. Se l'ammissibilità è conservata, si finanziano tutti i beneficiari rimasti e si provvederà a sottoscrivere un nuovo accordo di rete territoriale nel rispetto dei criteri del presente bando.

I beneficiari esclusi possono decidere di aderire all'accordo di rete territoriale, pur senza ricevere finanziamenti.

Se l'ammissibilità non è conservata la rete non è ammissibile e quindi decadono tutti i beneficiari;

- la valutazione dei progetti di rete sarà effettuata applicando i seguenti criteri di selezione:

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile al criterio
Caratteristiche dell'accordo di rete territoriale (max 80 punti)	PR1 Tipologia dell'accordo	<p>Il criterio valuta la natura e la stabilità dell'accordo stipulato dalle imprese aderenti, con riguardo alla capacità della rete territoriale di incidere in modo significativo sul settore economico di riferimento e sul sistema produttivo locale, sulla base dei seguenti aspetti:</p> <p>a) <u>Natura del vincolo</u> (in funzione del tipo di vincolo giuridico assunto dalle imprese aderenti in data successiva alla pubblicazione del bando):</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno il 51% delle imprese partecipanti al progetto integrato si sono formalmente costituite in una forma aggregativa non temporanea = 10 punti - almeno il 51% delle imprese partecipanti al progetto integrato si sono formalmente costituite in una forma aggregativa temporanea = 5 punti - le imprese partecipanti al progetto integrato hanno sottoscritto un accordo di collaborazione che non prevede la costituzione di una forma aggregativa = 0 punti <p>b) <u>Durata del vincolo</u> 2 punti per ogni anno di durata dell'accordo oltre il minimo di ammissibilità previsto dal bando (max 10 punti)</p> <p>I punteggi sono cumulabili</p>	20
	PR2 Qualità del sistema di gestione del gruppo di rete territoriale	<p>Valutazione della qualità del sistema di gestione del gruppo di rete territoriale in relazione ai seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definizione delle modalità di annessione ed esclusione dei partecipanti alla rete - indicazione di modalità di comunicazione interna tra i partecipanti alla rete - presenza di eventuali disciplinari relativi ai servizi/prodotti realizzati nell'ambito del progetto di rete - livello di dettaglio del Regolamento Interno allegato all'accordo di rete, se esistente <p>Insufficiente = non ammissibile a finanziamento Sufficiente = 0 punti Medio = 3 punti Elevato = 7 punti Notevole = 10 punti</p>	10
	PR3 Completezza e	<p>Il punteggio verrà graduato in funzione:</p> <p>a) del coinvolgimento di diverse tipologie di microimpresa/impresa agricola coinvolte</p>	35

	<p>diversificazione della rete territoriale</p>	<p>nell'Accordo (in funzione dell'attività prevalente svolta dal soggetto), sommando il punteggio attribuito ad ogni soggetto coinvolto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operatori dell'incoming – 5 punti - Soggetto erogatore di servizi al turista – 5 punti - Agriturismi – 3 punti - Operatori dell'ospitalità – 3 punti - Ristoratori – 3 punti - Aziende agricole e/o di trasformazione non agrituristiche – 2 punti <p>-b) dalla presenza contemporanea di diverse tipologie di microimprese/imprese agricole di cui al punto a) all'interno della Rete: delle fasi del processo produttivo coinvolte nel progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 tipologie coinvolte = 2 punti - 3 tipologie coinvolte = 4 punti - 4 tipologie o più coinvolte = 6 punti <p>c) della presenza di partecipanti indiretti ritenuti particolarmente significativi per lo sviluppo della rete territoriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - enti pubblici funzionali al conseguimento dell'obiettivo del progetto di Rete 2 punti per ogni soggetto fino a un max di 6 punti - associazioni e/o fondazioni territoriali con finalità coerenti all'obiettivo dell'Accordo di Rete (es. Gruppi escursionistici, CAI, CASB, associazioni di promozione turistica...) 2 punto per ogni soggetto fino a un max di 6 punti - associazioni di categoria di riferimento del settore di appartenenza prioritario dell'Accordo di Rete 2 punti per ogni soggetto fino a un max di 6 punti <p><u>I punteggi sono cumulabili.</u></p>	
	<p>PR4 Consistenza del progetto integrato</p>	<p>Il criterio valuta il numero dei soggetti che aderiscono al progetto integrato secondo il numero delle imprese aderenti</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 punti per ogni impresa che aderisce alla rete e che propone un investimento nell'ambito del progetto integrato <u>oltre il minimo previsto di due domande di sostegno</u> 	<p>15</p>
	<p>Qualità della proposta progettuale</p>	<p>Valutazione della qualità della proposta progettuale in relazione ai seguenti parametri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definizione degli obiettivi, articolati tra obiettivo generale e obiettivi specifici - Indicazione di attività definite e dettagliate - Livello di completezza e di approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi del 	<p>10</p>

Qualità complessiva della proposta progettuale (max 40 punti)		progetto d'impresa, ricavati dall' Allegato 01 Progetto di Rete Insufficiente = non ammissibile a finanziamento Sufficiente = 0 punti Medio = 5 punti Elevato = 7 punti Notevole = 10 punti	
	PR5 Coerenza con la strategia della SSL	Verranno premiati i progetti integrati che andranno a impattare significativamente in uno o più dei seguenti ambiti specifici individuati nella SSL del GAL Montagne Biellesi: a) Ampliamento o miglioramento dei Servizi al Turista: 5 punti b) Coordinamento dell'attività promozionale e di gestione dell'offerta: 5 punti c) Miglioramento dell'accessibilità dell'offerta turistica della Rete 5 punti d) Miglioramento della mobilità interna all'area: 5 punti I punteggi potranno essere cumulati	20
	PR6 Impegno	Verrà assegnato un punteggio in relazione al volume economico attivato delle progettualità condivise all'interno dell'Accordo di Rete tenendo conto dell'intera durata dell'Accordo. -oltre 500.000 euro = 10 punti -da 300.000 a 499.999 = 8punti -da 150.000 a 299.999 euro = 6 punti -da 60.000 a 149.999 euro = 4 punti -da 30.000 a 59.999 euro = 2 punti -da 0 a 29.999 euro = 0 punti	10

I criteri contrassegnati con il prefisso PR seguito da numerazione progressiva corrispondono alle relative sezioni da compilare dell'Allegato 1 "Schema tipo di progetto di rete territoriale" del presente bando.

Il punteggio massimo è pari a 120 punti, non saranno ammissibili i progetti di rete territoriale con un punteggio inferiore a 40 punti.

B. Intervento SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole", soggetti e risorse

B.1 Descrizione generale dell'Intervento SRD01

L'Intervento si inserisce nella SSL A.G.I.Re. – Azioni Generative In REte del GAL Montagne Biellesi, approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale N° 939 del 01 dicembre 2023, nel quadro dell'Intervento SRG06 del CSR 2023-2027.

L'intervento è finalizzato a potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e ad accrescere la redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali.

Tali finalità sono perseguite attraverso la valorizzazione delle strutture aziendali, l'incremento della produttività e l'adeguamento della struttura dei costi e dei ricavi aziendali.

In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti connessi alla valorizzazione delle produzioni agricole aziendali attraverso la lavorazione, trasformazione e commercializzazione (incluse le fasi di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento) dei prodotti.

B.2 Finalità e obiettivi dell'intervento SRD01

L'Intervento SRD01 è, all'interno della SSL 2023-2027, uno degli strumenti grazie a cui il GAL intende supportare una maggiore integrazione delle imprese agricole locali nel sistema di offerta territoriale.

Grazie ai bandi GAL, i beneficiari potranno migliorare e innovare i processi produttivi aziendali attraverso l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la modernizzazione delle strutture e degli impianti, nonché dotandosi delle attrezzature, i macchinari e le tecnologie digitali necessarie. Potranno inoltre investire sulla produzione in termini di miglioramento della qualità, per poter rispondere più adeguatamente alle richieste di specifiche fasce di consumatori o acquirenti. Con alcune distinzioni specificate a seguire, l'intervento potrà sostenere anche la creazione delle condizioni strutturali necessarie per la vendita in azienda.

Operativamente l'intervento sarà attuato attraverso una o più emissioni di un bando multi-intervento, che includerà anche gli Interventi SRD03, SRD14.

Il GAL ritiene di non restringere il campo degli investimenti attivabili rispetto a quanto indicato nella scheda di intervento generale, andando però a discriminare le finalità ammissibili in relazione alle caratteristiche dell'aggregazione proponente. I progetti dovranno, comunque, essere coerenti con l'obiettivo di creare opportunità di commercializzazione remunerative per le aziende aderenti, sia nell'ambito del turismo locale, sia rispondendo in modo più efficace alla domanda locale o, ancora, raggiungendo nuovi mercati, anche al di fuori dell'area GAL.

Gli interventi mirati alla realizzazione di spazi di commercializzazione/esposizione (spazi degustazione, *shop*, musei aziendali), saranno sostenuti solo nel contesto delle reti territoriali, alla luce del carattere prettamente o eminentemente connesso alla valorizzazione turistico-commerciale.

Gli investimenti relativi alla finalità di valorizzazione delle produzioni agricole aziendali saranno, quindi, sostenuti nell'ambito di progetti di rete territoriale e in collegamento con la valorizzazione turistica del territorio.

L'obiettivo del GAL rimane comunque quello di stimolare sia la cooperazione orizzontale, sia quella verticale. Idealmente, le medesime aziende potranno, quindi, essere parte, nello stesso momento, sia di una filiera che di una rete, intrecciando i due piani di collaborazione.

B.3 Beneficiari dell'intervento SRD01

Il beneficiario è un soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal PIRT, che aderisce all'intervento SRD01 con i requisiti di ammissibilità previsti.

Possono presentare domanda di sostegno:

Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.

L'imprenditore agricolo deve altresì possedere la qualifica di coltivatore diretto (CD) e/o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2015 e ss. mm.).

L'impresa dovrà avere sede legale e/o operativa in area GAL.

B.4 Caratteristiche del regime di sostegno intervento SRD01

B.4.1. Entità della spesa e del sostegno

La spesa massima ammissibile è pari ad € 50.000,00.

La spesa minima ammissibile è pari ad € 5.000,00.

Il sostegno minimo ammissibile è pari ad € 2.000,00.

Il sostegno massimo è pari ad € 30.000,00 anche nel caso di domande aventi costi ammissibili di valore superiore all'importo di spesa massima ammissibile.

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 70% di quanto ammesso dall'ufficio istruttore (in termini fisici e/o di importo, fatti salvi eventuali ribassi e sconti applicati dai fornitori ed eventuali domande di variante) in riferimento alla domanda medesima, pena il decadimento della domanda stessa.

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

B.4.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 40% delle spese ammissibili.

Il sostegno è maggiorato del 10% rispetto all'aliquota base per i giovani agricoltori e di un ulteriore 10% per la localizzazione del beneficiario in zona montana fino a un massimo del 60% di aliquota.

Per giovane agricoltore si intende l'agricoltore che al momento della presentazione della domanda abbia una età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti).

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario.

Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Il sostegno in attuazione del presente intervento è concesso ai sensi degli articoli 60 e 61 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Nello specifico *“Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del FEASR sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo (60) e al capo I del presente regolamento (ABER)”*;

“L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo (61) per progetto CLLD non supera 200 000 EUR”.

B.5 Criteri di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno, i richiedenti devono rispettare i criteri di ammissibilità sottoelencati:

- sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono una o più finalità già elencate nella apposita sezione del bando e qui sinteticamente riportate:
 - a) valorizzazione del capitale fondiario,
 - c) miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione,
 - d) introduzione di innovazione tecnica e gestionale,
- sono altresì ammissibili gli interventi mirati alla realizzazione di spazi di commercializzazione/esposizione (punti vendita, locali degustazione, shop, musei aziendali, ...)
- sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla

- presentazione di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;
- al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di 5.000,00 euro per domanda;
 - al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari si stabilisce un importo massimo di spesa ammissibile pari ad € 50.000,00;
 - qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda;
 - al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività prima della presentazione di una domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dal GAL e non superiore a 24 mesi;
 - gli investimenti per la produzione di energia sono ammissibili solo se destinati all'autoconsumo aziendale dell'energia prodotta ovvero la capacità della installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale e se collegati all'installazione di nuove attrezzature/macchinari o riqualificazione locali di lavorazione;
 - per le operazioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, di cui alla lettera e) delle finalità del presente intervento, il prodotto primario agricolo (incluso nell'Allegato 1 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea) avviato alla trasformazione deve essere per almeno il 51% di provenienza aziendale. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve comunque essere un prodotto agricolo ai sensi dell'allegato I al TFUE (con eventualmente una quota non rilevante di produzione non compresa nel citato Allegato I).
 - conseguimento del punteggio minimo dei criteri di selezione di cui al par. B.8 Criteri di selezione e graduatoria.

I criteri di ammissibilità sopra elencati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

B.6 Investimenti ammissibili

B.6.1. Tipologia di investimenti ammissibili

Il bando prevede il finanziamento di investimenti relativi alla finalità di valorizzazione delle produzioni agricole aziendali mirati alla realizzazione di spazi di commercializzazione/esposizione (punti vendita, spazi degustazione, *shop*, musei aziendali, ...), alla valorizzazione del capitale fondiario, al miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione e all'introduzione di innovazione tecnica e gestionale.

B.6.2. Tipologia di investimenti non ammissibili

Il bando non ammette il finanziamento di:

- Investimenti finalizzati alla creazione e/o potenziamento di attività agrituristiche o di fattorie didattiche;

- investimenti finanziabili dal D.M. vigente dell'OCM vino;
- investimenti finanziabili dal D.M. vigente dell'OCM apistico e dal Sottoprogramma regionale apicoltura 2023 2027 vigente.

B.7 Spese ammissibili

B.7.1. Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

B.7.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

- a. costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;
- b. acquisto, noleggio con patto di acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e allestimenti, inclusa la messa in opera;
- c. spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b), nella misura massima del 12% dell'importo totale degli investimenti ammessi a finanziamento, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità sono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b); sono altresì ammissibili le spese per le garanzie fideiussorie bancarie o assicurative finalizzate alla richiesta di anticipo, redatte e rilasciate nelle modalità previste dal bando.
- d. investimenti immateriali:
 - acquisizione, sviluppo o diritto d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- e. Acquisto di veicoli stradali esclusivamente per quanto riguarda:
 - veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, ...);
 - furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
- f. acquisto di terreni (limitatamente ai sedimi d'opera e ad appezzamenti interclusi nei fondi aziendali, il cui acquisto permette di migliorare il grado di accorpamento dell'azienda) per importi non superiori al 10% dell'investimento ammesso;
- g. Acquisto di fabbricati rurali (escluse le abitazioni), per un importo non superiore al 20% della spesa complessiva ammessa a finanziamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - l'acquisto (o acquisizione) del fabbricato, rispetto ad altre soluzioni alternative, consenta di ridurre il consumo di suolo e abbia un costo inferiore,
 - il fabbricato oggetto dell'acquisto (o acquisizione) subisca un intervento di sostanziale trasformazione, pari in valore ad almeno il 20% del costo dell'acquisto,
 - i fabbricati non siano già stati finanziati al precedente proprietario per la costruzione/ristrutturazione.

Con riferimento al leasing la spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, entro il limite fissato per l'ammissibilità delle spese, al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi). In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dall'operazione finanziata.

Con riferimento agli investimenti, le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

1. l'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture;
2. i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
3. all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito altre sovvenzioni pubbliche.

B.7.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di diritti di produzione agricola;
- acquisto di diritti all'aiuto;
- acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;
- investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
- investimenti di imboscamento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboscamento e il rimboscamento;
- spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente;
- spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- alcuni tipi di spesa connessi ai contratti di leasing, quali margini del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi;
- acquisizione di macchinari, materiali ed attrezzature usati.

B.7.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse

In coerenza con quanto stabilito dal Par. 4.7.3 del PSP e del Par. 5.8.3.7 del CSR, non è ammissibile a sostegno l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

B.7.5. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno;
2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione.

In ogni caso **non sono** ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 Regolamento (UE) 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'operazione proposta, inclusi gli studi di fattibilità.

B.7.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni

Un'operazione si considera conclusa quando è completamente realizzata, funzionante e conforme al Progetto ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le operazioni finanziate devono essere **concluse** (fine lavori) e **rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro 365 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno.**

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. C.5.1 Domanda di Proroga, come normato con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), e attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. C.1 Procedimento amministrativo.

B.7.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- a. nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno

applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;

- b. tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

B.8 Criteri di selezione

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile è valutata in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati con verbale del Consiglio di amministrazione del GAL del 16 01 2025:

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)	Punteggio massimo attribuibile al criterio
Caratteristiche del soggetto richiedente e dell'azienda (max 20 punti)	Domanda presentata da giovane agricoltore	No = 0 punti Sì = 5 punti Come da PSR (art. 2, lett. n del regolamento n. 1305/2013), per "Giovane agricoltore" si intenderà il richiedente che non abbia ancora compiuto 41 anni. Si prenderanno in considerazione: l'età del titolare per le ditte individuali, l'età media dei soci per le società di persone (solo soci accomandatari per le società in accomandita), l'età media dei soci amministratori per le società di capitale.	5
	Periodo di esercizio dell'attività oggetto di intervento	Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva oltre 200 giorni/anno = punti 5 Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva tra 120 e 200 giorni/anno = punti 3 Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva meno di 120 giorni/anno = punti 1	5
	Settore produttivo	Il punteggio viene attribuito in relazione all'appartenenza dell'azienda agricola ai comparti produttivi maggiormente significativi per il territorio sulla base della classificazione OTE dell'anagrafe agricola: Filieri e produzioni prioritarie: - filiera lattiero casearia	10

		<ul style="list-style-type: none"> - filiera cereali e derivati - filiera brassicola Punti 10 Filiere e produzioni di priorità intermedia <ul style="list-style-type: none"> - filiera ortofrutticolo - produzione erbe officinali - filiera vitivinicola Punti 6 Filiere e produzioni di priorità bassa <ul style="list-style-type: none"> - filiera apistica Punti 2 	
Finalità specifiche degli investimenti (max 35 punti)	Tipologia degli investimenti	Il punteggio verrà attribuito sulla base del rapporto tra importo degli investimenti tecnologici (attrezzature, nuovi impianti, macchinari o strumentazioni informatiche funzionali al completamento del progetto integrato aziendale) e importo totale degli investimenti ammessi <ul style="list-style-type: none"> - oltre 30% = 1 punti - oltre 50% = 3 punti - oltre 80% = 5 punti 	5
	Servizi e strutture destinati alle persone con disabilità/esigenze specifiche	Sulla base dell'incidenza degli investimenti volti al miglioramento dell'accessibilità della struttura, oltre gli interventi obbligatori previsti dalla normativa vigente, in proporzione all'investimento complessivo: <ul style="list-style-type: none"> - dal 10% al 30% della spesa ammissibile a finanziamento = 1 punto - dal 30,01% al 65% della spesa ammissibile a finanziamento = 3 punti oltre il 65% della spesa ammissibile a finanziamento = 5 punti 	5
	Coerenza con la strategia della SSL	Gli interventi proposti rientrano in tipologie identificate quali prioritarie per l'area GAL Verrà attribuito un punteggio in base al grado di priorità assegnato all'intervento prevalente in termini di spesa tra quelli proposti dall'azienda nell'ambito della richiesta di contributo: <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione e/o potenziamento di servizi di accoglienza e per l'avvicinamento del turista al sistema produttivo tipico del territorio (locali degustazione, punti vendita aziendali, musei aziendali,..): 25 punti; - Realizzazione e/o potenziamento di servizi finalizzati a favorire una fruizione di tipo escursionistica, ludica, sportiva del territorio: 15 punti; - Interventi finalizzati a migliorare l'accessibilità della struttura e/o a favorire l'accesso dei clienti ad eventuali 	25

		aree esterne o con mezzi diversi: 10 punti	
Localizzazione territoriale degli investimenti (max 30 punti)	Impresa localizzata in Comune con ridotta presenza di aziende	<p>Sulla base della concentrazione imprenditoriale della sub area (si veda Allegato 04 "Classificazione sub aree concentrazione attività imprenditoriali area GAL":</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività localizzata prevalentemente in sub area con indice di concentrazione imprenditoriale compreso tra 6,70 e 7,25: 20 punti - attività localizzata prevalentemente in sub area con indice di concentrazione imprenditoriale compreso tra 7,26 e 8,00: 16 punti - attività localizzata prevalentemente in sub area con indice di concentrazione imprenditoriale compreso tra 8,01 e 9,00: 13 punti - attività localizzata prevalentemente in sub area con indice di concentrazione compreso tra 9,01 e 9,50: 10 punti - attività localizzata prevalentemente in sub area con indice di concentrazione oltre 9,50: 7 punti 	20
	Attività localizzata in zona montana	<p>Lo svolgimento prevalente dell'attività è localizzato all'interno di zone montane così come classificate ai sensi dell'art.32, paragrafo 1, lettera a del Reg. UE 2013/1305 (si veda tabella al par.B.3 "Localizzazione dell'intervento")</p> <p>Sì: 5 punti No: 0 punti</p>	5
	Tipologia areale attività	<p>L'attività è localizzata prevalentemente all'interno della tipologia areale (si veda tabella al par.B.3 "Localizzazione dell'intervento"):</p> <ul style="list-style-type: none"> - D: 5 punti - C2: 3 punti - C1: 1 punto 	5
Caratteristiche del progetto di investimento (max 40 punti)	Qualità della proposta progettuale	<p>Valutazione della qualità della proposta progettuale sulla base delle informazioni ricavate dall'Allegato 1 "Schema tipo di progetto" e dall'Allegato 02 "Schema di relazione di progetto PIRT" in relazione ai seguenti criteri di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definizione degli obiettivi, articolati tra obiettivo generale e obiettivi specifici - Indicazione di attività definite e dettagliate 	10

		<p>- Livello di completezza e di approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi del progetto d'impresa</p> <p>Insufficiente = non ammissibile a finanziamento</p> <p>Sufficiente = 0 punti</p> <p>Medio = 5 punti</p> <p>Elevato = 7 punti</p> <p>Notevole = 10 punti</p>	
	<p>Funzionalità dell'intervento nell'ambito del progetto integrato</p>	<p>Il criterio valuterà la capacità dell'intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto integrato e/o la coerenza col progetto integrato di rete territoriale secondo la seguente scala:</p> <p>Insufficiente = non ammissibile a finanziamento</p> <p>Sufficiente = 0 punti</p> <p>Medio = 3 punti</p> <p>Elevato = 6 punti</p> <p>Notevole = 10 punti</p> <p>La valutazione verrà effettuata da apposita commissione tecnica, organizzata e coordinata dal GAL MB, costituita da soggetti aventi esperienze specifiche sul tema trattato.</p>	<p>10</p>
	<p>Innovatività della proposta in relazione all'attività attuale dell'impresa</p>	<p>Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità dell'intervento proposto nell'ambito del progetto integrato di introdurre significativi elementi di innovazione quali nuovi servizi, processi innovativi, rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche dell'impresa proponente. L'innovazione introdotta dovrà avere ricadute positive dimostrabili. Il punteggio verrà attribuito con riferimento a diverse tipologie di innovazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di nuovo processo/servizio non riconducibile al settore di appartenenza prioritario dell'impresa proponente 10 punti - Realizzazione di nuovo processo/servizio riconducibile al settore di appartenenza prioritario dell'impresa proponente 7 punti - Introduzione di concreti elementi di innovazione in processi/servizi già svolti all'interno dell'impresa proponente 5 punti 	<p>10</p>

	Impegno negli accordi di rete territoriale	L'ammontare dell'impegno economico dell'aziende all'interno degli accordi di rete territoriale è: - meno del 10% del valore totale degli accordi = 0 punti - tra il 10,01% e il 20% del valore totale degli accordi = 1 punto - tra il 20,01% e il 40% del valore totale degli accordi = 3 punti - oltre il 40% del valore totale degli accordi = 5 punti	5
	Creazione di nuova occupazione	Il punteggio verrà attribuito a investimenti che permettano di incrementare l'occupazione in termini di giornate annue di lavoro, calcolate attraverso le tabelle ettaro/coltura oppure dimostrando un'effettiva assunzione a tempo determinato o indeterminato, per almeno: - 240 giornate annue = 2 punti - 120 giornate annue = 1 punto In caso di assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell'art. 4 della legge 381/1991) o donne vittime di violenze: ulteriori 3 punti	5

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria deve risultare almeno pari a 40 punti.

Il punteggio massimo ottenibile è pari a 125 punti.

La graduatoria sarà composta secondo quanto previsto al paragrafo A.9 Criteri di selezione

In caso di parità di punteggio verrà data priorità al progetto con il maggiore punteggio sul criterio **"Coerenza con la strategia della SSL"** ed in subordine quello con il maggior punteggio sul criterio **"Funzionalità dell'intervento nell'ambito del progetto integrato "**.

In caso di ulteriore parità verrà premiato il progetto presentato dall' aspirante beneficiario più giovane.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie rispetto alla dotazione iniziale del Bando, queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

Qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte.

Il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.

B.9 Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il soggetto richiedente sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- **essenziali:** quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;

- **accessori:** quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

B.9.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno e/o dell'ammissione a sostegno, con le eccezioni previste al par. B.6.5 Inizio e decorrenza delle spese;
- realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dal GAL, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dallo stesso;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;
- concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate;
- mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati per 5 anni, a partire dalla data di liquidazione del saldo; il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

B.9.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Le disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento saranno definite dal GAL con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

Sono impegni accessori:

- rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.7.6 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II.

C. Intervento SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole”, soggetti e risorse

C.1 Descrizione generale dell'Intervento SRD03

L'Intervento si inserisce nella SSL A.G.I.Re. – Azioni Generative In REte del GAL Montagne Biellesi, approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale N° 939 del 01 dicembre 2023, nel quadro dell'Intervento SRG06 del CSR 2023-2027.

L'Intervento è finalizzato ad incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare l'equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali.

L'intervento, sostenendo gli investimenti delle aziende agricole in attività extra-agricole, persegue l'obiettivo di concorrere all'incremento del reddito delle famiglie agricole nonché a migliorare l'attrattiva delle aree rurali e, allo stesso tempo, contribuisce a contrastare la tendenza allo spopolamento delle stesse.

In tale contesto è prevista la concessione del sostegno agli investimenti per la valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile:

- agriturismo;
- attività educative/didattiche.

C.2 Finalità e obiettivi dell'intervento SRD03

Nel contesto della SSL del GAL Montagne Biellesi, l'Intervento SRD03 andrà a rispondere a diversi fabbisogni e obiettivi prioritari del territorio, sostenendo l'avvio di attività connesse di diversa tipologia. Nello specifico il presente intervento sarà attivato dal GAL, sul presente bando, in relazione alle seguenti casistiche:

- a) agriturismo;
- b) attività educative/didattiche.

Gli investimenti sostenuti dovranno, quindi, avere un impatto positivo sull'aumento e sulla differenziazione dell'offerta turistica.

In coerenza con l'Obiettivo O2 di rafforzamento delle relazioni di cooperazione intra e inter-settoriali e nonostante l'assenza di uno specifico vincolo in tal senso, il GAL ha previsto di attuare il presente intervento unicamente tramite la pubblicazione di bandi multi-intervento per la selezione di progetti di rete.

C.3 Beneficiari dell'intervento SRD03

Il beneficiario è un soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal PIRT, che aderisce all'intervento SRD03 con i requisiti di ammissibilità previsti.

Possono presentare domanda di sostegno:

Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.

Le aziende agrituristiche devono essere già in esercizio al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Le fattorie didattiche devono essere inserite nell'Elenco regionale delle Fattorie Didattiche al momento della presentazione della domanda di sostegno.

C.4 Caratteristiche del regime di sostegno intervento SRD03

C.4.1. Entità della spesa e del sostegno

La spesa massima ammissibile è pari ad € 100.000,00.

La spesa minima ammissibile è pari ad € 5.000,00.

Il sostegno minimo ammissibile è pari ad € 2.000,00.

Il sostegno massimo è pari ad € 60.000,00 anche nel caso di domande aventi costi ammissibili di valore superiore all'importo di spesa massima ammissibile.

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 70% di quanto ammesso dall'ufficio istruttore (in termini fisici e/o di importo, fatti salvi eventuali ribassi e sconti applicati dai fornitori ed eventuali domande di variante) in riferimento alla domanda medesima, pena il decadimento della domanda stessa.

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

C.4.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 40% delle spese ammissibili.

Il sostegno è maggiorato del 10% rispetto all'aliquota base per i giovani agricoltori e di un ulteriore 10% per la localizzazione del beneficiario in zona montana fino a un massimo del 60% di aliquota.

Per giovane agricoltore si intende l'agricoltore che al momento della presentazione della domanda abbia una età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti).

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario.

Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Il sostegno in attuazione del presente intervento è concesso ai sensi degli articoli 60 e 61 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Nello specifico *“Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del FEASR sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo (60) e al capo I del presente regolamento (ABER)”*;

“L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo (61) per progetto CLLD non supera 200 000 EUR”.

C.5 Criteri di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno, i richiedenti devono rispettare i criteri di ammissibilità sottoelencati:

- sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono una o più finalità già elencate nella apposita sezione della scheda e qui sinteticamente riportate:
 - a) agriturismo;
 - b) attività educative/didattiche;
- sono ammissibili a sostegno gli interventi all'interno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa.
- ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Piano Aziendale e/o di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;
- al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di 5.000 euro.
- per le medesime finalità si stabilisce un importo massimo di spesa ammissibile pari a 100.000 euro.
- al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività prima della presentazione di una domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate entro i 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte.
- ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla

- presentazione di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;
- conseguimento del punteggio minimo dei criteri di selezione di cui al par. C.8 Criteri di selezione e graduatoria.

I criteri di ammissibilità sopra elencati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

C.6 Investimenti ammissibili

C.6.1. Tipologia di investimenti ammissibili

Il bando prevede il finanziamento di investimenti che perseguono una o più finalità qui sinteticamente riportate:

- a) miglioramento e/o potenziamento di attività agrituristiche;
- b) miglioramento e/o potenziamento di attività educative/didattiche.

C.6.2. Tipologia di investimenti non ammissibili

Il bando non ammette il finanziamento di:

- investimenti finanziabili dal D.M. vigente dell'OCM vino;
- investimenti finanziabili dal D.M. vigente dell'OCM apistico e dal Sottoprogramma regionale apicoltura 2023 2027 vigente.

C.7 Spese ammissibili

C.7.1. Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

C.7.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

- a. costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;
- b. acquisto, noleggio con patto di acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e allestimenti, inclusa la messa in opera;
- c. spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b), nella misura massima del 12% dell'importo totale degli investimenti ammessi a finanziamento, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed

economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità sono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b); sono altresì ammissibili le spese per le garanzie fideiussorie bancarie o assicurative finalizzate alla richiesta di anticipo, redatte e rilasciate nelle modalità previste dal bando.

- d. investimenti immateriali:
- acquisizione, sviluppo o diritto d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
 - i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti;
- e. l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di persone è ammissibile con le seguenti limitazioni:
- i veicoli non possono essere adibiti al servizio di linea;
 - i veicoli dovranno essere utilizzati in modo esclusivo per lo svolgimento dell'attività dell'impresa richiedente;
 - alla domanda di sostegno, al fine di comprovare la necessità dell'investimento, deve essere allegata una relazione contenente l'individuazione delle "categorie di utenti" di cui si prevede il trasporto nonché, in relazione ad un congruo intervallo temporale (es mensile), una descrizione del "come" e "quanto" sarà utilizzato il veicolo (indicazione delle "tratte" effettuate con relative distanze percorse, tempi di percorrenza e n° di "utenti" trasportati). Nella relazione dovranno altresì essere riportati i dati previsionali annui relativamente a chilometraggio percorso, tempi di percorrenza e n° di utenti;
 - i veicoli devono essere attrezzati per il trasporto di utenti con disabilità motorie (trasporto di carrozzine);
 - in linea generale è preferibile l'acquisto di veicoli con capienza massima di 9 posti compreso quello del conducente; nel caso in cui la tipologia di servizio erogato richiedesse una capienza di posti superiore, il GAL potrà ammettere l'investimento solo se il beneficiario avrà formalizzato un accordo per la gestione in comune del servizio con altri operatori turistici dell'area GAL, fermo restando che i veicoli potranno avere al massimo 17 posti compreso quello del conducente (minibus);
- f. acquisto di terreni (limitatamente ai sedimi d'opera e ad appezzamenti interclusi nei fondi aziendali, il cui acquisto permette di migliorare il grado di accorpamento dell'azienda) per importi non superiori al 10% dell'investimento ammesso;
- g. acquisto di fabbricati rurali (escluse le abitazioni), per un importo non superiore al 20% della spesa complessiva ammessa a finanziamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- l'acquisto (o acquisizione) del fabbricato, rispetto ad altre soluzioni alternative, consenta di ridurre il consumo di suolo e abbia un costo inferiore,
 - il fabbricato oggetto dell'acquisto (o acquisizione) subisca un intervento di sostanziale trasformazione, pari in valore ad almeno il 20% del costo dell'acquisto,
 - i fabbricati non siano già stati finanziati al precedente proprietario per la costruzione/ristrutturazione.

Con riferimento al leasing la spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, entro il limite fissato per l'ammissibilità delle spese, al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi). In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dall'operazione finanziata.

Con riferimento agli investimenti, le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

1. l'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture;
2. i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
3. all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito altre sovvenzioni pubbliche.

C.7.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di diritti di produzione agricola;
- acquisto di diritti all'aiuto;
- acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio;
- acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;
- investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
- investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;
- spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente;
- spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- alcuni tipi di spesa connessi ai contratti di leasing, quali margini del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi;
- acquisizione di macchinari, materiali ed attrezzature usati.

C.7.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse

In coerenza con quanto stabilito dal Par. 4.7.3 del PSP e del Par. 5.8.3.7 del CSR, non è ammissibile a sostegno l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

C.7.5. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno;
2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione.

In ogni caso **non sono** ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 Regolamento (UE) 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'operazione proposta, inclusi gli studi di fattibilità.

C.7.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni

Un'operazione si considera conclusa quando è completamente realizzata, funzionante e conforme al Progetto ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le operazioni finanziate devono essere **concluse** (fine lavori) e **rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro 365 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno**.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. C.5.1 Domanda di Proroga, come normato con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), e attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. C.1 Procedimento amministrativo.

C.7.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- c. nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
- d. tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

C.8 Criteri di selezione

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile è valutata in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati con verbale del Consiglio di amministrazione del GAL del 16 01 2025:

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)	Punteggio massimo attribuibile al criterio
Caratteristiche del soggetto richiedente e dell'azienda (max 15 punti)	Domanda presentata da giovane agricoltore	No = 0 punti Sì = 5 punti Come da PSR (art. 2, lett. n del regolamento n. 1305/2013), per "Giovane agricoltore" si intenderà il richiedente che non abbia ancora compiuto 41 anni. Si prenderanno in considerazione: l'età del titolare per le ditte individuali, l'età media dei soci per le società di persone (solo soci accomandatari per le società in accomandita), l'età media dei soci amministratori per le società di capitale.	5
	Domanda presentata da Imprenditore Agricolo Professionale	Per persone fisiche e giuridiche, singoli o associati, in possesso del requisito di Imprenditore Agricolo Professionale. - No = 0 punti - Sì = 5 punti	5
	Periodo di esercizio dell'attività oggetto di intervento	Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva oltre 200 giorni/anno = punti 5 Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva tra 120 e 200 giorni/anno = punti 3 Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva meno di 120 giorni/anno = punti 1	5
Finalità specifiche degli investimenti (max 40 punti)	Coerenza con la strategia della SSL	Gli interventi proposti rientrano in tipologie identificate quali prioritarie per l'area GAL Verrà attribuito un punteggio in base al grado di priorità assegnato all'intervento prevalente in termini di spesa tra quelli proposti dall'azienda nell'ambito della richiesta di contributo: - Realizzazione e/o potenziamento di servizi di accoglienza e/o per l'avvicinamento del turista al sistema	25

		<p>produttivo tipico del territorio (ad es. aumento posti letto e/o coperti, locali degustazione, ...): 25 punti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione e/o potenziamento di servizi finalizzati a favorire una fruizione di tipo escursionistica, ludica, sportiva del territorio: 20 punti; - Miglioramento della mobilità interna dell'area: 15 punti; - Realizzazione, miglioramento, adeguamento delle aree di accoglienza e delle parti comuni interne della struttura: 10 punti; - Interventi finalizzati a migliorare l'accessibilità della struttura dall'esterno e/o a favorire l'accesso degli ospiti ad eventuali aree esterne o con mezzi diversi: 5 punti 	
	<p>Servizi e strutture destinati alle persone con disabilità/esigenze specifiche</p>	<p>Sulla base dell'incidenza degli investimenti volti al miglioramento dell'accessibilità della struttura, oltre gli interventi obbligatori previsti dalla normativa vigente, in proporzione all'investimento complessivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 10% al 20% della spesa ammissibile a finanziamento = 1 punto - dal 20,01% al 50% della spesa ammissibile a finanziamento = 3 punti - dal 50,01% al 75% della spesa ammissibile a finanziamento = 7 punti oltre il 75% della spesa ammissibile a finanziamento = 10 punti 	10
	<p>Servizi di trasporto di turisti e residenti</p>	<p>Il piano aziendale prevede servizi che propongono soluzioni per attivare/migliorare i trasferimenti di turisti e residenti dell'area GAL</p> <p>Servizio Assente = 0 punti Servizio Non prevalente = 1 punto Servizio Prevalente = 3 punti Servizio Esclusivo= 5 punti</p>	5
<p>Localizzazione territoriale degli investimenti (max 30 punti)</p>	<p>Impresa localizzata in Comune con ridotta presenza di aziende</p>	<p>Sulla base della concentrazione imprenditoriale della sub area (si veda Allegato 04 "Classificazione sub aree concentrazione attività imprenditoriali area GAL":</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività localizzata prevalentemente in sub area con indice di concentrazione imprenditoriale compreso tra 6,70 e 7,25: 20 punti - attività localizzata prevalentemente in sub area con indice di concentrazione 	20

		<p>imprenditoriale compreso tra 7,26 e 8,00: 16 punti</p> <p>- attività localizzata prevalentemente in sub area con indice di concentrazione imprenditoriale compreso tra 8,01 e 9,00: 13 punti</p> <p>- attività localizzata prevalentemente in sub area con indice di concentrazione compreso tra 9,01 e 9,50: 10 punti</p> <p>- attività localizzata prevalentemente in sub area con indice di concentrazione oltre 9,50: 7 punti</p>	
	Attività localizzata in zona montana	<p>Lo svolgimento prevalente dell'attività è localizzato all'interno di zone montane così come classificate ai sensi dell'art.32, paragrafo 1, lettera a del Reg. UE 2013/1305 (si veda tabella al par.B.3 “Localizzazione dell’intervento”)</p> <p>Sì: 5 punti</p> <p>No: 0 punti</p>	5
	Tipologia areale attività	<p>L'attività è localizzata prevalentemente all'interno della tipologia areale (si veda tabella al par.B.3 “Localizzazione dell’intervento”):</p> <p>- D: 5 punti</p> <p>- C2: 3 punti</p> <p>- C1: 1 punto</p>	5
Caratteristiche del progetto di investimento (max 40 punti)	Qualità della proposta progettuale	<p>Valutazione della qualità della proposta progettuale sulla base delle informazioni ricavate dall’Allegato 1 “Schema tipo di progetto” e dall’Allegato 03 “Schema di relazione di progetto PIRT” in relazione ai seguenti criteri di valutazione:</p> <p>- Definizione degli obiettivi, articolati tra obiettivo generale e obiettivi specifici</p> <p>- Indicazione di attività definite e dettagliate</p> <p>- Livello di completezza e di approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi del progetto d’impresa</p> <p>Insufficiente = non ammissibile a finanziamento</p> <p>Sufficiente = 0 punti</p> <p>Medio = 5 punti</p> <p>Elevato = 7 punti</p> <p>Notevole = 10 punti</p>	10
	Funzionalità dell’intervento nell’ambito del	<p>Il criterio valuterà la capacità dell’intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal</p>	10

	progetto integrato	<p>progetto integrato e/o la coerenza col progetto integrato di rete territoriale secondo la seguente scala: Insufficiente = non ammissibile a finanziamento Sufficiente = 0 punti Medio = 3 punti Elevato = 6 punti Notevole = 10 punti</p> <p>La valutazione verrà effettuata da apposita commissione tecnica, organizzata e coordinata dal GAL MB, costituita da soggetti aventi esperienze specifiche sul tema trattato.</p>	
	Innovatività della proposta in relazione all'attività attuale dell'impresa	<p>Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità dell'intervento proposto nell'ambito del progetto integrato di introdurre significativi elementi di innovazione quali nuovi servizi, processi innovativi, rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche dell'impresa proponente. L'innovazione introdotta dovrà avere ricadute positive dimostrabili. Il punteggio verrà attribuito con riferimento a diverse tipologie di innovazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di nuovo processo/servizio non riconducibile al settore di appartenenza prioritario dell'impresa proponente 10 punti - Realizzazione di nuovo processo/servizio riconducibile al settore di appartenenza prioritario dell'impresa proponente 7 punti - Introduzione di concreti elementi di innovazione in processi/servizi già svolti all'interno dell'impresa proponente 5 punti 	10
	Impegno negli accordi di rete territoriale	<p>L'ammontare dell'impegno economico dell'aziende all'interno degli accordi di rete territoriale è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meno del 10% del valore totale degli accordi = 0 punti - tra il 10,01% e il 20% del valore totale degli accordi = 1 punto - tra il 20,01% e il 40% del valore totale degli accordi = 3 punti - oltre il 40% del valore totale degli accordi = 5 punti 	5

	Creazione di nuova occupazione	<p>Il punteggio verrà attribuito a investimenti che permettano di incrementare l'occupazione in termini di giornate annue di lavoro, calcolate attraverso le tabelle ettaro/coltura oppure dimostrando un'effettiva assunzione a tempo determinato o indeterminato, per almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 240 giornate annue = 2 punti - 120 giornate annue = 1 punto <p>In caso di assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell'art. 4 della legge 381/1991) o donne vittime di violenze: ulteriori 3 punti</p>	5
--	---------------------------------------	--	----------

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria deve risultare almeno pari a 40 punti.

Il punteggio massimo ottenibile è pari a 125 punti.

La graduatoria sarà composta secondo quanto previsto al paragrafo A.9 Criteri di selezione

In caso di parità di punteggio verrà data priorità al progetto con il maggiore punteggio sul criterio **“Coerenza con la strategia della SSL”** ed in subordine quello con il maggior punteggio sul criterio **“Funzionalità dell'intervento nell'ambito del progetto integrato”**.

In caso di ulteriore parità verrà premiato il progetto presentato dall' aspirante beneficiario più giovane.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie rispetto alla dotazione iniziale del Bando, queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

Qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte.

Il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.

C.9 Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il soggetto richiedente sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- **essenziali:** quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- **accessori:** quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

C.9.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno e/o dell'ammissione a sostegno, con le eccezioni previste al par. C.7.5 Inizio e decorrenza delle spese;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;

- concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate;
- mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati per 5 anni, a partire dalla data di liquidazione del saldo; il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

C.9.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Le disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento saranno definite dal GAL con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

Sono impegni accessori:

- rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.7.6 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II.

D. Intervento SRD14 “Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali”, soggetti e risorse

D.1 Descrizione generale dell'Intervento SRD14

L'Intervento si inserisce nella SSL A.G.I.Re. – Azioni Generative In REte del GAL Montagne Biellesi, approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale N° 939 del 01 dicembre 2023, nel quadro dell'Intervento SRG06 del CSR 2023-2027.

L'Intervento è finalizzato ad incentivare la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali sostenendo investimenti di attività imprenditoriali con finalità produttive.

In tal senso l'obiettivo dell'intervento è il mantenimento dell'attrattività delle aree rurali contrastando il progressivo spopolamento al quale queste sono soggette.

Allo stesso tempo l'intervento mira a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali supportando i servizi, le attività imprenditoriali e più in generale le iniziative e gli investimenti che valorizzino le risorse locali contribuendo alla rivitalizzazione del mercato del lavoro in particolare per i giovani e per le donne.

In tale contesto è prevista la concessione del sostegno ad investimenti per attività extra agricole delle seguenti tipologie:

- a) attività commerciali tese al miglioramento della fruibilità e dell'attrattività dei territori rurali, anche mediante l'ampliamento della gamma dei servizi turistici offerti, compresa l'ospitalità diffusa, la ristorazione e la vendita di prodotti locali;
- b) attività artigianali e produttive finalizzate alla valorizzazione dei territori e delle tipicità locali;
- c) altri servizi alle persone, strumentali al miglioramento delle condizioni di vita nei territori rurali, e servizi alle imprese.

D.2 Finalità e obiettivi dell'intervento SRD14

Tramite l'Intervento SRD14 sarà possibile per il GAL dare sostegno alle imprese non agricole del territorio, attive in settori di particolare rilievo per la Strategia.

In connessione con l'Obiettivo O2 della SSL, incentrato sul rafforzamento delle aggregazioni, nonostante l'assenza di uno specifico vincolo in tal senso, anche l'Intervento SRD14 sarà attuato solo nel contesto di progetti di rete, con le modalità operative descritte a seguire.

Per quanto riguarda l'individuazione dei potenziali beneficiari, il GAL ritiene di non restringere l'elencazione riportata dalla scheda di intervento regionale:

- a) attività commerciali tese al miglioramento della fruibilità e dell'attrattività dei territori rurali, anche mediante l'ampliamento della gamma dei servizi turistici offerti, compresa l'ospitalità diffusa, la ristorazione e la vendita di prodotti locali;
- b) attività artigianali e produttive finalizzate alla valorizzazione dei territori e delle tipicità locali;
- c) altri servizi alle persone, strumentali al miglioramento delle condizioni di vita nei territori rurali, e servizi alle imprese.

Si ritiene, però, utile una distinzione tipologica dei soggetti che potranno aderire alle filiere e/o reti territoriali.

Nello specifico i bandi rivolti alle reti territoriali del settore turistico potranno sostenere, tra gli altri, gli investimenti:

- operatori dell'accoglienza e della ristorazione intenzionati a qualificare la propria offerta;
- fornitori di servizi collegati in particolare al turismo outdoor (punti di ricarica per bici elettriche, noleggio di attrezzature per il cicloturismo, servizi di manutenzione...);
- organizzatori di attività ludico sportive e proposte innovative che permettano al turista di vivere il territorio in modo attivo.

D.3 Beneficiari dell'intervento SRD14

Il beneficiario è un soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal PIRT, che aderisce all'intervento SRD14 con i requisiti di ammissibilità previsti.

Possono presentare domanda di sostegno:

Microimprese e piccole imprese non agricole ai sensi dell'allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003, con sede operativa in area GAL.

L'impresa dovrà avere sede legale e/o operativa in area GAL.

D.4 Caratteristiche del regime di sostegno intervento SRD14

D.4.1. Entità della spesa e del sostegno

La spesa massima ammissibile è pari ad € 150.000,00.

La spesa minima ammissibile è pari ad € 10.000,00.

Il sostegno minimo ammissibile è pari ad € 4.000,00.

Il sostegno massimo è pari ad € 75.000,00 anche nel caso di domande aventi costi ammissibili di valore superiore all'importo di spesa massima ammissibile.

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti/lavori/spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 70% di quanto ammesso dall'ufficio istruttore (in termini fisici e/o di importo, fatti salvi eventuali ribassi e sconti applicati dai fornitori ed eventuali domande di variante) in riferimento alla domanda medesima, pena il decadimento della domanda stessa.

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

D.4.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 40 % delle spese ammissibili.

Il sostegno è maggiorato del 10% rispetto all'aliquota base per la localizzazione del beneficiario in zona montana fino a un massimo del 50% di aliquota.

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario.

Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Il sostegno in attuazione del presente intervento è concesso ai sensi degli articoli 60 e 61 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Nello specifico *“Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del FEASR sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo (60) e al capo I del presente regolamento (ABER)”*;

“L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo (61) per progetto CLLD non supera 200 000 EUR”.

D.5 Criteri di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno, i richiedenti devono rispettare i criteri di ammissibilità sottoelencati:

- sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità specifiche indicate nella sezione “Finalità e descrizione generale” della presente scheda;
- gli investimenti richiesti in domanda dovranno avere come output prodotti non compresi nell'Allegato I al TFUE;
- ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Piano Aziendale e/o di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;
- al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di € 5.000,00;
- per le medesime finalità di cui al criterio precedente si stabilisce un importo massimo di spesa ammissibile pari ad € 150.000,00;
- al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività prima della presentazione di una domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate entro i 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte;
- conseguimento del punteggio minimo dei criteri di selezione di cui al par. E.8 Criteri di selezione e graduatoria.

I criteri di ammissibilità sopra elencati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

- Clausola Deggendorf

Non sono concessi Aiuti di Stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati.

- Imprese in difficoltà

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER) e dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01)).

D.6 Investimenti ammissibili

D.6.1. Tipologia di investimenti ammissibili

Il bando prevede il finanziamento di:

- attività commerciali tese al miglioramento della fruibilità e dell'attrattività dei territori rurali, anche mediante l'ampliamento della gamma dei servizi turistici offerti, compresa l'ospitalità diffusa, la ristorazione e la vendita di prodotti locali;
- attività di accoglienza e della ristorazione intenzionati a qualificare la propria offerta;
- attività per la fornitura di servizi collegati in particolare al turismo outdoor (punti di ricarica per bici elettriche, noleggio di attrezzature per il cicloturismo, servizi di manutenzione...);
- attività per l'organizzazione di attività ludico sportive e proposte innovative che permettano al turista di vivere il territorio in modo attivo;
- ogni altra attività rientrante nel comparto turistico ricettivo.

D.6.2. Tipologia di investimenti non ammissibili

Il bando non ammette il finanziamento di:

- interventi che non siano pertinenti con le finalità del bando e che non predano, tra i loro obiettivi, investimenti volti al miglioramento o alla riqualificazione del comparto turistico territoriale.

D.7 Spese ammissibili

D.7.1. Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

D.7.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

- a. interventi materiali di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e loro pertinenze, adeguamenti strutturali di modesta entità;
- b. acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso hardware), arredi;
- c. l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di persone è ammissibile con le seguenti limitazioni:
 - i veicoli non possono essere adibiti al servizio di linea;
 - i veicoli dovranno essere utilizzati in modo esclusivo per lo svolgimento dell'attività dell'impresa richiedente;
 - alla domanda di sostegno, al fine di comprovare la necessità dell'investimento, deve essere allegata una relazione contenente l'individuazione delle "categorie di utenti" di cui si prevede il trasporto nonché, in relazione ad un congruo intervallo temporale (es mensile), una descrizione del "come" e "quanto" sarà utilizzato il veicolo (indicazione delle "tratte" effettuate con relative distanze percorse, tempi di percorrenza e n° di "utenti" trasportati). Nella relazione dovranno altresì essere riportati i dati previsionali annui relativamente a chilometraggio percorso, tempi di percorrenza e n° di utenti;
 - i veicoli devono essere attrezzati per il trasporto di utenti con disabilità motorie (trasporto di carrozzine);
 - in linea generale è preferibile l'acquisto di veicoli con capienza massima di 9 posti compreso quello del conducente; nel caso in cui la tipologia di servizio erogato richiedesse una capienza di posti superiore, il GAL potrà ammettere l'investimento solo se il beneficiario avrà formalizzato un accordo per la gestione in comune del servizio con altri operatori turistici dell'area GAL, fermo restando che i veicoli potranno avere al massimo 17 posti compreso quello del conducente (minibus);
- d. spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a), b) e c) (consulenze specialistiche, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali [lettere a), b) e c)] a cui tali spese sono riferite;
- h. i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

D.7.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate;
- investimenti riferiti ad abitazioni
- costi connessi a contratti di leasing;
- contributi in natura (spese in economia) in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente
- costi di gestione,
- investimenti per adeguamento a norme obbligatorie;
- acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli
- IVA e altre imposte e tasse
- acquisto di immobili
- spese notarili, spese per la costituzione di polizze fideiussorie
- spese e oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica
- acquisto di terreni,
- acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche, diritti
- manutenzione ordinaria e straordinaria
- investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali

spese per progetti di promozione e ricerca

D.7.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse

In coerenza con quanto stabilito dal Par. 4.7.3 del PSP e del Par. 5.8.3.7 del CSR, non è ammissibile a sostegno l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

D.7.5. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

3. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno;
3. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione.

In ogni caso **non sono** ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 Regolamento (UE) 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'operazione proposta, inclusi gli studi di fattibilità.

D.7.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni

Un'operazione si considera conclusa quando è completamente realizzata, funzionante e conforme al Progetto ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le operazioni finanziate devono essere **concluse** (fine lavori) e **rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro 365 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno**.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. C.5.1 Domanda di Proroga, come normato con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), e attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. C.1 Procedimento amministrativo.

D.7.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- i. nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
- j. tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

D.8 Criteri di selezione

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile è valutata in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati con verbale del Consiglio di amministrazione del GAL del 16 01 2025:

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti al criterio)	Punteggio massimo attribuibile al criterio
Caratteristiche del soggetto richiedente e dell'azienda (max 10 punti)	Imprese a prevalente partecipazione giovanile	Nel caso di: - imprese individuali: il titolare deve essere un giovane di età tra i 18 e i 41 anni non compiuti; - società di persone e società cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere giovani di età tra i 18 e i 41 anni non compiuti; - società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da giovani di età tra i 18 e i 41 anni non compiuti e l'organo di amministrazione deve essere composto da giovani di età tra i 18 e i 41 anni non compiuti per almeno i 2/3	5
	Periodo di esercizio dell'attività	Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva oltre 200 giorni/anno = punti 5 Unità operativa oggetto di intervento	5

		<p>aperta/attiva tra 120 e 200 giorni/anno = punti 3</p> <p>Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva meno di 120 giorni/anno = punti 1</p>	
<p>Finalità specifiche perseguite dagli investimenti (max 20 punti)</p>	<p>Servizi e strutture destinati alle persone con disabilità/difficoltà</p>	<p>Sulla base dell'incidenza degli investimenti volti al miglioramento dell'accessibilità della struttura, oltre gli interventi obbligatori previsti dalla normativa vigente, in proporzione all'investimento complessivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 10% al 20% della spesa ammissibile a finanziamento = 3 punti - dal 20,01% al 50% della spesa ammissibile a finanziamento = 7 punti - dal 50,01% al 75% della spesa ammissibile a finanziamento = 10 punti oltre il 75% della spesa ammissibile a finanziamento = 15 punti 	<p>15</p>
	<p>Servizi di trasporto di turisti e residenti</p>	<p>Il piano aziendale prevede servizi che propongono soluzioni per attivare/migliorare i trasferimenti di turisti e residenti dell'area GAL</p> <p>Servizio Assente = 0 PUNTI</p> <p>Servizio Non prevalente = 1 punto</p> <p>Servizio Prevalente = 3 punti</p> <p>Servizio Esclusivo= 5 punti</p>	<p>5</p>
<p>Localizzazione territoriale degli investimenti (max 30 punti)</p>	<p>Impresa localizzata in Comune con ridotta presenza di aziende</p>	<p>Sulla base della concentrazione imprenditoriale della sub area (si veda Allegato 04 "Classificazione sub aree concentrazione attività imprenditoriali area GAL":</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività localizzata prevalentemente in sub area con indice di concentrazione imprenditoriale compreso tra 6,70 e 7,25: 20 punti - attività localizzata prevalentemente in sub area con indice di concentrazione imprenditoriale compreso tra 7,26 e 8,00: 16 punti - attività localizzata prevalentemente in sub area con indice di concentrazione imprenditoriale compreso tra 8,01 e 9,00: 13 punti - attività localizzata prevalentemente in sub area con indice di concentrazione compreso tra 9,01 e 9,50: 10 punti - attività localizzata prevalentemente in sub area con indice di concentrazione oltre 9,50: 7 punti 	<p>20</p>

	Attività localizzata in zona montana	Lo svolgimento prevalente dell'attività è localizzato all'interno di zone montane così come classificate ai sensi dell'art.32, paragrafo 1, lettera a del Reg. UE 2013/1305 (si veda tabella al par.B.3 “Localizzazione dell’intervento”) Sì: 5 punti No: 0 punti	5
	Tipologia areale attività	L'attività è localizzata prevalentemente all'interno della tipologia areale (si veda tabella al par.B.3 “Localizzazione dell’intervento”): - D: 5 punti - C2: 3 punti - C1: 1 punto	5
Caratteristiche del progetto di investimento (max 65 punti)	Qualità della proposta progettuale	Valutazione della qualità della proposta progettuale sulla base delle informazioni ricavate dall’Allegato 1 “Schema tipo di progetto” e dall’Allegato 03 “Schema di relazione di progetto PIRT” in relazione ai seguenti criteri di valutazione: - Definizione degli obiettivi, articolati tra obiettivo generale e obiettivi specifici - Indicazione di attività definite e dettagliate - Livello di completezza e di approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi del progetto d’impresa Insufficiente = non ammissibile a finanziamento Sufficiente = 0 punti Medio = 5 punti Elevato = 7 punti Notevole = 10 punti	10
	Funzionalità dell’intervento nell’ambito del progetto integrato	Il criterio valuterà la capacità dell’intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto integrato e/o la coerenza col progetto integrato di rete territoriale secondo la seguente scala: Insufficiente = non ammissibile a finanziamento Sufficiente = 0 punti Medio = 5 punti Elevato = 10 punti Notevole = 15 punti La valutazione verrà effettuata da apposita commissione tecnica, organizzata e coordinata dal GAL MB,	15

		costituita da soggetti aventi esperienze specifiche sul tema trattato.	
	Innovatività della proposta in relazione all'attività attuale dell'impresa	<p>Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità dell'intervento proposto nell'ambito del progetto integrato di introdurre significativi elementi di innovazione quali nuovi servizi, processi innovativi, rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche dell'impresa proponente. L'innovazione introdotta dovrà avere ricadute positive dimostrabili.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito con riferimento a diverse tipologie di innovazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di nuovo processo/servizio non riconducibile al settore di appartenenza prioritario dell'impresa proponente 10 punti - Realizzazione di nuovo processo/servizio riconducibile al settore di appartenenza prioritario dell'impresa proponente 7 punti - Introduzione di concreti elementi di innovazione in processi/servizi già svolti all'interno dell'impresa proponente 5 punti 	25
	Impegno negli accordi di rete	<p>L'ammontare dell'impegno economico dell'aziende all'interno degli accordi di rete territoriale è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - meno del 10% del valore totale degli accordi = 0 punti - tra il 10,01% e il 20% del valore totale degli accordi = 3 punti - tra il 20,01% e il 40% del valore totale degli accordi = 5 punti - oltre il 40% del valore totale degli accordi = 10 punti 	10
	Creazione di nuova occupazione	<p>Il progetto prevede un incremento dell'occupazione attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'incremento del numero di occupati di una o più unità (a tempo indeterminato ed a orario pieno), risultante dal numero di occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla fine dell'anno a regime, successivo alla conclusione del programma di investimenti, rispetto al numero di occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla data di inizio del programma di investimenti. Nel caso di incrementi occupazionali di soggetti con 	5

		<p>rapporto di lavoro ad orario a tempo parziale (part-time), ogni inserimento vale per quanto previsto dal tipo di rapporto di lavoro con il soggetto beneficiario e conseguentemente per la realizzazione di un incremento occupazionale, pari ad una unità, occorrono più soggetti occupati a tempo parziale: punti 3 per almeno una unità inserita</p> <p>- l'assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell'art. 4 della legge 381/1991) o donne vittime di violenze: ulteriori 2 punti</p>	
--	--	--	--

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria deve risultare almeno pari a 40 punti.

Il punteggio massimo ottenibile è pari a 125 punti.

La graduatoria sarà composta secondo quanto previsto al paragrafo A.9 Criteri di selezione

In caso di parità di punteggio verrà data priorità al progetto con il maggiore punteggio sul criterio **“Settore produttivo”** ed in subordine quello con il maggior punteggio sul criterio **"Funzionalità dell'intervento nell'ambito del progetto integrato "**.

In caso di ulteriore parità verrà premiato il progetto presentato dall' aspirante beneficiario più giovane.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie rispetto alla dotazione iniziale del Bando, queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

Qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte.

Il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.

D.9 Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il soggetto richiedente sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- **essenziali:** quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- **accessori:** quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

D.9.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno e/o dell'ammissione a sostegno, con le eccezioni previste al par. E.7.5 Inizio e decorrenza delle spese;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;

- concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate;
- mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati per 5 anni, a partire dalla data di liquidazione del saldo; il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

D.9.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Le disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento saranno definite dal GAL con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

Sono impegni accessori:

- rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.7.6 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II.

E. Fasi e tempi del procedimento

E.1 Procedimento amministrativo

E.1.1. Responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al presente bando **sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990** e dalla Legge regionale n. 14/2014.

Essi sono:

- a) Istruttoria delle domande di sostegno relative al bando 02/2025 PIRT.
Il responsabile del procedimento è il funzionario di grado superiore del GAL (Direttore tecnico). Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude nel termine finale di 120 giorni. Il provvedimento finale è la comunicazione dell'esito dell'istruttoria al soggetto richiedente (approvazione o rigetto).
- b) Istruttoria delle domande di variante relative al bando 02/2025 PIRT.
Il responsabile del procedimento è il funzionario di grado superiore del GAL (Direttore tecnico). Il procedimento si avvia con l'istanza di variante da parte del soggetto richiedente, e si conclude nel termine finale di 120 giorni. Il provvedimento finale è la comunicazione dell'esito dell'istruttoria al soggetto richiedente (approvazione o rigetto).
- c) "Istruttoria delle domande di pagamento".
Il responsabile del procedimento è l'organismo pagatore regionale ARPEA.
Il procedimento si suddivide in:
 - c1) Istruttoria delle domande di pagamento, che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del soggetto richiedente e si conclude nel termine finale di 180 giorni. Il procedimento istruttorio, affidato mediante Convenzione di delega, si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria (approvazione o rigetto); in caso di esito positivo

dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'organismo delegato provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA;

- c2) Autorizzazione al pagamento in senso stretto, per la quale provvede direttamente ARPEA e non è oggetto di delega; fase che ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto d1) e sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale di ARPEA, con il successivo inserimento, in assenza di anomalie bloccanti, in decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

E.1.2. Termini e fasi del procedimento

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda di sostegno	Soggetto richiedente	A decorrere dal 31 01 2025 e fino alle ore 12.00 del 30 05 2025
Istruttoria di ammissione della domanda, comunicazione dell'esito e pubblicazione della graduatoria	GAL	Entro 120 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando
Presentazione domanda di variante	Beneficiario	Almeno 15 giorni antecedenti il termine per la conclusione degli interventi
Istruttoria della domanda di variante	GAL	Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di variante
Presentazione domanda di pagamento di anticipo	Beneficiario	A decorrere dall'ammissione a finanziamento
Istruttoria della domanda di pagamento di anticipo	GAL	Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di anticipo
Presentazione domanda di pagamento di acconto	Beneficiario	A completamento del minimo del 40% dell'operazione finanziata
Istruttoria della domanda di pagamento di acconto	GAL	Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di acconto
Presentazione della domanda di proroga	Beneficiario	Almeno 10 giorni antecedenti il termine per la conclusione degli interventi
Fine lavori e presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro 12 mesi dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno
Istruttoria domanda di pagamento a saldo	GAL	Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento saldo

E.2 Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027" disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente e non è necessario inviare copia cartacea della domanda.

Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le domande di pagamento, le istanze e le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

E.2.1. Iscrizione all’anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all’Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n. 1 del 22/01/2019, art. 82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D. lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte. Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato; deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, come previsto dal D.M. n. 99707 del 1° marzo 2021. Quindi, anche in mancanza di variazioni allo stesso, è possibile presentare una domanda di sostegno solo se il fascicolo è stato validato tra il 1° gennaio dell’anno in corso e la data di presentazione della domanda stessa.

È inoltre onere del beneficiario monitorare, assicurarsi del corretto funzionamento e capienza della propria casella postale certificata (pec) indicata all’interno del proprio fascicolo aziendale.

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

A tal fine, le aziende agricole devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all’anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. I soggetti diversi dalle aziende agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte. La richiesta d’iscrizione all’anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio “Anagrafe agricola del Piemonte”, pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, nella sezione “Agricoltura”, a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);
- utilizzando l’apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell’area tematica “Agricoltura” www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola. I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d’identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

E.2.2. Presentazione delle domande

I soggetti iscritti all’Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

- tramite l’ufficio CAA che ha effettuato l’iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).
- in proprio, utilizzando il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027” sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l’Italia Digitale) o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n. 3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.

- tramite delega a un'altra persona ad operare sul servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027". La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – Iscrizione Soggetti delegati, scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il soggetto richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).
- tramite delega a un professionista ad operare sul servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027". La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – Delega a Professionisti scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Sarà facoltà del GAL richiedere al soggetto richiedente eventuali chiarimenti e documentazione integrativa qualora ritenuti indispensabili ai fini della corretta istruttoria delle domande di sostegno.

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (*What You See Is What You Get*), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità.

Ai suddetti allegati, se necessario, possono essere aggiunte versioni c.d. "di lavoro" in formato modificabile.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di **dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà** ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il soggetto richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

E.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e comprensiva degli allegati sotto riportati:

INTERVENTO SRD01:

- progetto di rete contenente tutte le informazioni elencate nell'allegato 01 "Schema di progetto di rete territoriale"
- relazione tecnica illustrativa degli interventi oggetto della domanda di sostegno, contenente tutte le informazioni elencate all'Allegato 02 "Schema di relazione di progetto";
- accordo di rete territoriale sottoscritto da tutti gli aderenti al progetto di rete;

- per gli interventi per i quali non sia possibile reperire le necessarie voci dal prezzario regionale:
 - *calcolo del prezzo massimo della fornitura, elaborato tramite l'uso del software SDPM (Sistema di Determinazione dei Prezzi Massimi di Riferimento per macchine e attrezzature agricole) accessibile alla pagina <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sistema-perdeterminazione-dei-prezzi-massimi-macchine-attrezzature-agricole-sdpm>. Il software elabora un documento pdf da scaricare ed allegare alla domanda di sostegno; il pdf deve riportare gli estremi dell'impresa agricola richiedente il sostegno, nonché il codice identificativo alfanumerico del documento stesso.*
 - *per le sole macchine/attrezzature non presenti nel software SDPM, tre preventivi di fornitori diversi, riportanti le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario illustrare nella relazione tecnica i motivi dell'unicità del preventivo proposto;*
- per gli interventi di tipo edilizio:
 - a. elaborati grafici progettuali;
 - b. quando previsti, il titolo abilitativo o la richiesta di esecuzione dei lavori o la segnalazione di avvio dei lavori (al Comune o al SUAP) o, in assenza, l'impegno a richiederli;
 - c. computo metrico, redatto sulla base dell'Elenco Prezzi Agricoltura vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno;
 - d. planimetria semplificata con l'indicazione della particella interessata dall'intervento;
 - e. autorizzazione del proprietario all'effettuazione dell'intervento, se il richiedente non è proprietario del 100%;
 - f. documentazione fotografica dello stato del sito prima dell'inizio dei lavori.

INTERVENTO SRD14:

- progetto di rete oggetto contenente tutte le informazioni elencate nell'allegato 01 "Schema di progetto di rete territoriale"
- relazione tecnica illustrativa degli interventi oggetto della domanda di sostegno, contenente tutte le informazioni elencate all'Allegato 02 "Schema di relazione di progetto";
- allegato 03 "Dichiarazione di indipendenza" sottoscritto e compilato in ogni sua parte;
- accordo di rete territoriale sottoscritto da tutti gli aderenti al progetto di rete;
- per gli interventi per i quali non sia possibile reperire le necessarie voci dal prezzario regionale:
 - *tre preventivi di fornitori diversi, riportanti le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario illustrare nella relazione tecnica i motivi dell'unicità del preventivo proposto;*
- per gli interventi di tipo edilizio:
 - a. elaborati grafici progettuali;
 - b. quando previsti, il titolo abilitativo o la richiesta di esecuzione dei lavori o la segnalazione di avvio dei lavori (al Comune o al SUAP) o, in assenza, l'impegno a richiederli;
 - c. computo metrico, redatto sulla base dell'Elenco Prezzi Agricoltura vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno;
 - d. planimetria semplificata con l'indicazione della particella interessata dall'intervento;

- e. autorizzazione del proprietario all'effettuazione dell'intervento, se il richiedente non è proprietario del 100%;
- f. documentazione fotografica dello stato del sito prima dell'inizio dei lavori.

Gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente nel **formato elettronico** previsto dal servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”** di cui al par. *E.2.2 Presentazione delle domande*.

Il GAL si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l'istruttoria delle domande di sostegno.

E.3 Istruttoria della domanda di sostegno

E.3.1. Istruttoria di ammissione e formazione della graduatoria

L'Ente istruttore è il GAL Montagne Biellesi.

Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del Bando. La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data con avviso trasmesso via PEC ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14.

L'istruttoria di ammissione delle domande di sostegno consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- verifica della ricevibilità della domanda (rispetto delle modalità e scadenze per la trasmissione, compilazione conforme alle disposizioni del bando, completezza formale della documentazione allegata);
- verifica delle condizioni di ammissibilità dei beneficiari, dell'operazione e degli investimenti/attività proposti;
- verifica della congruità, sostenibilità ed ammissibilità tecnico-economica del Piano aziendale con Business Plan validato nell'ambito del percorso MIP.

Il GAL avrà la facoltà di chiedere la rettifica o l'integrazione della documentazione presentata allo scopo di sanare lievi carenze o inesattezze formali che non costituiscono causa di irricevibilità, ottenere chiarimenti e approfondimenti tecnici sui contenuti della domanda di sostegno e sulla documentazione allegata ed accertare la veridicità dei dati dichiarati dal soggetto richiedente; potrà infine procedere ad accertamenti d'ufficio.

A conclusione dell'istruttoria delle domande di sostegno sarà redatto un verbale contenente per ciascuna domanda la proposta di esito:

negativo, indicando le motivazioni;

positivo, definendo:

- il punteggio assegnato facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati nel Par. B.7 Criteri di selezione e graduatoria;
- importo del sostegno (premio).

In caso di esito negativo, il soggetto richiedente viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non ricevibili;
- l'inserimento nella graduatoria delle domande di sostegno ricevibili;
- l'approvazione delle domande di sostegno idonee, con indicazione del punteggio e del sostegno concesso.

La graduatoria viene approvata con Verbale del Consiglio di amministrazione del GAL e, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda e della dotazione finanziaria del bando, distinguerà:

le domande ammissibili e finanziabili, con indicazione per ciascuna domanda e del sostegno concesso;

le domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di copertura finanziaria;

le domande non ammesse.

La comunicazione di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno trasmessa telematicamente al soggetto richiedente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027** è da considerarsi rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al soggetto richiedente.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato un **Codice Unico di Progetto (CUP)**, che dovrà essere citato in tutti gli atti della Pubblica Amministrazione, **unitamente alla dicitura “PSP 2023-2027 Piemonte – numero di domanda”**. Il CUP viene attribuito in fase di ammissione a finanziamento e viene pubblicato sul servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”**.

In attesa della conclusione dell'istruttoria di ammissione, a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno, le operazioni di realizzazione degli investimenti/attività potranno essere avviati a totale responsabilità dei richiedenti, e comunque senza impegnare in alcun modo il GAL circa l'esito dell'istruttoria e la concessione del sostegno.

E.4 Modifiche in corso d'opera al progetto

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al Piano Aziendale approvato nei limiti previsti dalla Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027.

Le modifiche non possono mai comportare l'aumento del sostegno concesso.

Non sono ammissibili le modifiche del Piano Aziendale approvato che ne alterino gli obiettivi e/o i criteri che abbiano consentito l'ammissione a finanziamento.

E.4.1. Variante

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportano modifiche all'operazione e agli aspetti tecnici ed economici che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

Sono considerate varianti:

- il cambio di localizzazione dell'investimento, inteso come cambio di particella catastale;
- le variazioni progettuali che comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- l'introduzione di azioni, opere o attrezzature non indicate nel progetto iniziale;
- le compensazioni tra voci di spesa per una percentuale compresa tra il 15% e il 50% della spesa ammessa;
- le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative superiori al 15% della spesa ammessa.

Non sono considerate varianti:

- le variazioni progettuali che non comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- le compensazioni tra voci di spesa per una percentuale inferiore al 15% della spesa ammessa;
- le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 15% della spesa ammessa;
- la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;
- i cambi di fornitore/preventivo.

Le varianti devono essere autorizzate a seguito della presentazione di apposita domanda.

La domanda di variante può essere presentata:

- unicamente con riferimento alla domanda di sostegno già ammessa;
- solo dopo l'ammissione a finanziamento della domanda di sostegno;
- solo dopo l'avvio formale delle attività previste dall'operazione;
- almeno 15 giorni prima del termine ultimo concesso per la conclusione delle operazioni e rendicontazione delle spese.

Le varianti devono essere preventivamente richieste: non sono ammesse varianti in sanatoria.

Il beneficiario può presentare al massimo 2 richieste di variante per ciascuna domanda di sostegno.

E.4.1.1. Documentazione da allegare alla domanda di variante

La domanda deve essere trasmessa telematicamente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**, corredata da:

- relazione tecnica sottoscritta dal tecnico incaricato e/o dal beneficiario, con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- elaborati progettuali di cui al par. *E.2.3 Documentazione richiesta per la domanda di sostegno / E.3.1 Istruttoria di ammissione*, debitamente aggiornati in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, contro-firmato dal beneficiario del sostegno;
- se la variante comporta l'acquisizione di nuove autorizzazioni: autorizzazioni amministrative previste per legge rilasciate dalle autorità competenti.

E.4.1.2. Istruttoria della domanda di variante

Il GAL istruisce la domanda di variante.

La variante è ammissibile solamente se:

- la nuova articolazione della spesa e delle operazioni non altera le finalità originarie del progetto;
- rispetta le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determina una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate. Qualora, a seguito della variante, il punteggio ricalcolato sia superiore alla prima domanda idonea e non finanziabile della graduatoria e, nel caso non ci siano domande idonee e non finanziabili, il punteggio ricalcolato sia almeno pari al punteggio minimo stabilito dal presente bando;
- è garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

La domanda di variante non può determinare un aumento del sostegno ammesso a finanziamento; eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale e provvederà a comunicare l'esito istruttorio al beneficiario.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto approvato inizialmente.

La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per il GAL. Il beneficiario si assume il rischio che gli interventi realizzati e le spese sostenute non siano riconosciuti a consuntivo (acconto e/o saldo finale).

E.4.2. Adattamento tecnico / tecnico economico

L'adattamento tecnico-economico riguarda modifiche al progetto non sostanziali, coerenti con gli obiettivi dell'Intervento e che rappresentano l'introduzione di più idonee soluzioni tecnico-economiche, fermo restando l'importo della spesa ammessa e del sostegno concesso in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno.

Sono considerati adattamenti tecnico-economici:

- le variazioni progettuali che non comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 15% della spesa ammessa;
- i cambi di fornitore/preventivo;
- la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato.

L'adattamento tecnico-economico non richiede preventiva autorizzazione e il soggetto beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso. Non fa sorgere in capo al GAL alcun impegno. Le suddette modifiche possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate e illustrate nella documentazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

E.5 Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario

E.5.1. Domanda di proroga

Il beneficiario, per la realizzazione e rendicontazione delle operazioni, può richiedere, motivandole, n. 2 proroghe per un periodo massimo di 180 giorni calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la realizzazione delle operazioni nel provvedimento di ammissione al finanziamento.

Tale istanza può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione.

La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL 10 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti mediante la procedura preposta sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

Il funzionario preposto all'istruttoria concede o non concede la proroga e comunica l'esito al beneficiario.

E.5.2. Domanda di voltura

Nel corso della realizzazione degli investimenti è ammessa la voltura della domanda ad altri soggetti, a seguito di:

- trasformazione aziendale;
- cessione/fusione/incorporazione;
- variazione di ragione sociale;
- insediamento di eredi.

La richiesta di voltura deve essere presentata mediante la procedura informatica preposta su SIAP.

È ammessa la voltura a condizione che:

- l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria rimanga invariato,
- sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno,
- siano confermati gli impegni e i requisiti,
- il beneficiario rientri tra quelli previsti al par. *A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno*.

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, il beneficiario è tenuto a comunicare mediante la procedura preposta sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**” tale cambiamento allegando la documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell’Anagrafe Agricola Unica sul proprio fascicolo aziendale.

Il GAL istruisce la domanda di voltura e comunica l’esito al beneficiario.

E.5.3. Domanda di rinuncia

Si può presentare domanda di rinuncia in qualsiasi momento tramite l’apposita funzione sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”. Tuttavia, se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze o se gli è stata comunicata l’intenzione di svolgere una visita sul luogo degli investimenti o se da tale visita emergono inadempienze, il ritiro non è consentito.

Il GAL nel caso di rinuncia dopo l’ammissione a finanziamento provvede ad istruire l’istanza di rinuncia, a comunicarne l’esito al beneficiario e a recuperare gli eventuali anticipi e/o acconti versati. In caso di rinuncia prima dell’ammissione a finanziamento, la domanda viene automaticamente archiviata dal sistema informativo.

E.5.4. Domanda di correzione errori palesi

Le **domande di sostegno** possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall’autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il soggetto richiedente abbia agito in buona fede.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno, entro la scadenza del bando.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta, come descritto al par. C.6.4 *Richiesta di annullamento della domanda di pagamento*.

E.6 Domande di pagamento

Successivamente all’ammissione al sostegno, il beneficiario potrà presentare domande di pagamento di anticipo, acconto o saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio descritto al par. C.2.2 *Presentazione delle domande*, richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento prescelta.

E.6.1. Domanda di anticipo

Il beneficiario può richiedere l’erogazione di un anticipo pari al 50% dell’importo del premio concesso a fronte dell’accensione di idonea garanzia fideiussoria di importo corrispondente al **100%** dell’importo richiesto.

La fideiussione/garanzia verrà svincolata a seguito di accoglimento della domanda di saldo e comunque su autorizzazione di ARPEA: dovrà pertanto avere efficacia fino a tale scadenza.

E.6.1.1. Termine per la presentazione della domanda di anticipo

La domanda di anticipo può essere presentata esclusivamente dopo l’ammissione al sostegno e, in ogni caso, prima della presentazione di una domanda di acconto o saldo, purché si dia prova siano iniziate le attività. I lavori e/o gli acquisti si intendono iniziati qualora siano presenti: avvio formalizzato da parte di un tecnico abilitato o ordinativi/contratti con i fornitori o eventuali fatture in acconto o altro ritenuto probante.

E.6.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di anticipo

La domanda di pagamento dell'anticipo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a. garanzia a favore di ARPEA, redatta secondo uno dei modelli pubblicati sul sito di ARPEA e resa nel seguente modo:
 - o polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello pubblicato sul sito di ARPEA e rilasciata da:
 - Enti assicurativi che risultano autorizzati al ramo cauzioni da parte dell'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (sito www.ivass.it);
 - Istituzioni finanziarie e creditizie autorizzate al rilascio di fideiussioni da parte di Banca d'Italia;
 - Consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari, ex art. 106 del TUB, di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 del medesimo testo unico;essa dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte di ARPEA, successivamente alla liquidazione del saldo.
- b. la documentazione probante l'avvenuto avvio dei lavori e/o degli acquisti.

E.6.1.3. Istruttoria domanda di anticipo

L'istruttore incaricato per i controlli inerenti alla domanda di anticipo verifica:

- a. la coerenza della garanzia presentata con il modello predisposto da ARPEA;
- b. la durata della garanzia medesima che dev'essere coerente con la necessità di garantire ARPEA sino alla liquidazione del saldo;
- c. la validità della garanzia, richiedendone conferma alla sede centrale dell'Ente Garante;
- d. la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e della certificazione antimafia, ove previsti;
- e. verifica della documentazione allegata alla domanda di anticipo.

L'esito positivo di tali controlli comporta l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di anticipo si conclude in 60 giorni dalla data di trasmissione con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA, in caso di esito positivo, o con il provvedimento di rigetto della domanda di anticipo, in caso di esito negativo.

L'erogazione dell'anticipo non costituisce approvazione delle spese sostenute o ancora da sostenere.

E.6.2. Domanda di acconto

Il beneficiario può presentare al massimo n. 2 domande di pagamento dell'acconto del sostegno, purché la somma tra l'anticipo e gli acconti ricevuti non superi l'80% del sostegno.

Le spese rendicontate nella domanda di pagamento devono essere relative ad attività effettivamente realizzate e devono essere sostenute alla data di trasmissione della domanda di pagamento.

E.6.2.1. Termine per la presentazione della domanda di acconto

La domanda di acconto può essere presentata esclusivamente dopo l'ammissione al sostegno, dopo la conclusione dell'istruttoria della domanda di anticipo, se questa è stata presentata, ed in ogni caso prima della presentazione della domanda di saldo.

E.6.2.2. Documentazione richiesta per la domanda di acconto

La domanda di pagamento di acconto deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**, e a essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. relazione generale sullo stato di avanzamento del progetto;
2. copia dei documenti di spesa che devono obbligatoriamente riportare i contenuti previsti nell'allegato I del presente bando;
3. tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante;
4. documenti comprovanti la regolare procedura autorizzativa, quali la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), il permesso di costruire, la Scia e la Scia alternativa al permesso di costruire e in genere la regolarità amministrativa e urbanistica dell'intervento edile;
5. per i lavori edili: computo metrico di SAL che consenta (tramite l'elaborazione macrovoci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il computo metrico per il SAL dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il CM computo metrico presentato in allegato alla domanda di sostegno o con quello approvato in eventuali richieste di variante.

La documentazione di cui ai punti 2) e 3) dovrà essere inserita nella sezione "Documenti di spesa" presente sul servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**.

E.6.3. Domanda di saldo

Al termine delle operazioni ammesse al sostegno e per almeno l'80% (in termini fisici e/o di importo) di quanto ammesso al sostegno, il beneficiario presenta domanda di saldo relativa a tutte le spese sostenute, non rendicontate in domande di acconto precedenti e in ogni caso effettuate entro la data di trasmissione della domanda di pagamento.

E.6.3.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo

La domanda di saldo dev'essere presentata entro 365 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno.

Il termine entro cui presentare la domanda di saldo sarà in ogni caso indicato nella comunicazione di ammissione a finanziamento.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, comporta l'applicazione delle riduzioni, sino alla decadenza della domanda in caso di grave ritardo, come stabilito con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

L'eventuale revoca del sostegno comporta la successiva restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

E.6.3.2. Documentazione richiesta per la domanda di saldo

La domanda di pagamento di acconto deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**, e a essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. relazione finale del progetto;
2. copia dei documenti di spesa che devono obbligatoriamente riportare i contenuti previsti nell'allegato I del presente bando;
3. tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante;
4. documenti comprovanti la regolare procedura autorizzativa, quali la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), il permesso di costruire, la Scia e la Scia alternativa al permesso di costruire e in genere la regolarità amministrativa e urbanistica dell'intervento edile;
5. documenti comprovanti la regolare procedura autorizzativa, quali la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), il permesso di costruire, la Scia e la Scia alternativa al permesso di costruire e in genere la regolarità amministrativa e urbanistica dell'intervento edile;
6. per i lavori edili: computo metrico di SAL che consenta (tramite l'elaborazione macrovoci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il computo metrico per il SAL dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il CM computo metrico presentato in allegato alla domanda di sostegno o con quello approvato in eventuali richieste di variante.

La documentazione di cui ai punti 2) e 3) dovrà essere inserita nella sezione "Documenti di spesa" presente sul servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**.

E.6.4. Istruttoria domande di acconto e/o saldo

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento di acconto e saldo procedono ai controlli amministrativi che consistono, tra l'altro, nella verifica:

- a. della conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- b. delle operazioni concluse e rendicontate;
- c. delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
- d. dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari;
- e. della realizzazione dell'investimento stesso, salvo eventuali deroghe, mediante sopralluogo; in alternativa e per i casi normati dal DM n. 410727 del 04.08.2023, la verifica potrà essere effettuata mediante foto georiferite che diano certezza di realizzazione, come previsto al paragrafo 7.3.2.1 del PSP;
- f. la verifica della Regolarità Contributiva e della certificazione antimafia, ove previsti;

La domanda di pagamento può essere inoltre estratta a campione per essere sottoposta a controllo in loco per la verifica:

- a. dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
- b. di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;
- c. dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi e del controllo in loco effettuati, è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di acconto e di saldo si conclude in 180 giorni dalla data di trasmissione:

- in caso di esito positivo, con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA;
- in caso di esito negativo con il provvedimento di rigetto della domanda di acconto/saldo; conseguentemente essa comporterà la decadenza della pratica e il recupero delle eventuali somme precedentemente erogate.

E.6.5. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento (acconto o saldo), se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore.

Per richiedere l'annullamento può presentare specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente sul servizio descritto al par. C.2.2 e specificando le motivazioni per tale richiesta.

L'ufficio istruttore provvederà all'accettazione di tale domanda, e in tal caso sarà possibile presentare nuova domanda di pagamento, oppure al suo respingimento, e in tal caso si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

E.7 Controlli ex-post (successivi al pagamento)

Successivamente all'erogazione del saldo, l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo *ex post*, per la verifica del mantenimento degli impegni. Infatti, se entro **5 anni** dalla data dell'erogazione del saldo, si verifica una delle seguenti condizioni:

- a. cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b. cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa;
- c. qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'intervento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale gli impegni non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.

E.8 Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

L'entità della riduzione del sostegno è definita con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

Inoltre, la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- mancata ultimazione e relativa rendicontazione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le concessioni di proroga;

- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima (escluse diminuzioni di spesa ammissibile derivanti da scontistica);
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- violazione del divieto di cumulo;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

E.9 Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale siano già state liquidate somme in acconto, oppure qualora sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi al pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite.

Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate.

Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi sarà applicato anche nei casi in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti da eventuali successivi pagamenti. In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

E.10 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, art. 3 e ai fini del sostegno, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

1. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente il beneficiario o l'operazione oggetto del finanziamento;
2. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
3. un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
4. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
5. il decesso del beneficiario;
6. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente devono essere comunicati a quest'ultima tramite il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027”.

F. Disposizioni finali

F.1 Ispezioni e controlli

Gli Enti competenti effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

- a. controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno, compreso un eventuale sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi ex ante;
- b. controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento, compreso almeno un sopralluogo per la verifica della realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno;
- c. controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata;
- d. verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e della L.R. 14/2014, art. 29, da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese;

- e. *in situ* (in azienda, in aula, in cantiere, da remoto, ecc.) finalizzati a vigilare sul regolare svolgimento delle iniziative;
- f. controlli *ex post* (successivi al pagamento);

Il personale incaricato dei controlli redige apposito verbale di ispezione e controllo.

I richiedenti/beneficiari che partecipano al presente bando acconsentono a:

- permettere l'accesso agli incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco), previsti dal paragrafo 7.3.2. del PSP, non possa essere effettuato per cause imputabili al richiedente/beneficiario o a chi ne fa le veci.

F.2 Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il soggetto richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il soggetto richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'Amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

F.3 Monitoraggio dei risultati

I beneficiari, su richiesta del GAL, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'operazione anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo, secondo le modalità e tempistiche comunicate dal GAL stesso.

F.4 Pubblicazione, informazioni e contatti

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul sito internet istituzionale del GAL, all'indirizzo: www.montagnebiellesi.it

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027", pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it> .

I contatti degli uffici del GAL sono i seguenti:

G.A.L. Montagne Biellesi soc.cons. a r.l.

Via B. Galliani 50, 13811 – ANDORNO MICCA (BI)

Tel. e FAX 015 0991427

PEC: gal@pec.montagnebiellesi.it

Mail: info@montagnebiellesi.it

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando gli appositi form di richiesta presenti nelle home page del servizio web "Sviluppo Rurale 2023-2027".

Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/129 della Commissione prevede che alcuni interventi realizzati con fondi dello Sviluppo Rurale 2023-2027 siano accompagnati da azioni di informazione e comunicazione.

Di seguito il link di riferimento alle indicazioni per la realizzazione di targhe e cartelli e sulla comunicazione.

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/targhe-cartelli-informativi-sviluppo-rurale-piemonte-2023-2027>

F.5 Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il soggetto richiedente/beneficiario può:

- presentare istanza motivata di riesame al Responsabile del procedimento del GAL che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;
- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. Foro di Biella.

G. Glossario

AKIS	<i>Agricultural Knowledge and Innovation System</i> – sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo: combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza nel settore dell'agricoltura e in quelli correlati.
Filiera lunga	Insieme di attività che concorrono alla produzione, trasformazione, commercializzazione di un prodotto agricolo/agroindustriale, forestale o artigianale, partendo dalla produzione di base, fino alla vendita al consumatore finale.
Filiera corta	Integrazione dei produttori primari agricoli e forestali finalizzata alla riduzione degli intermediari commerciali per aumentare la redditività del settore primario; in particolare, per filiera corta si intende "una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori eco-nomici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori"
Rete	Forma di cooperazione (orizzontale e verticale) tra più soggetti operanti nel settore del turismo (microimprese, agriturismi, aziende agricole, enti locali, associazioni, ecc.) e dell'economia rurale, al fine di superare gli svantaggi della frammentazione e della piccola dimensione delle imprese presenti nei territori GAL, favorendo economie di scala ed un incremento della competitività grazie alla cooperazione nello sviluppo di un nuovo progetto comune. La rete può avere natura settoriale o intersettoriale e si costituisce per realizzare un progetto comune coerente con la strategia di sviluppo locale del GAL, o di più GAL, sul territorio in cui opera

Soggetto richiedente	Un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche, responsabile della presentazione della domanda di sostegno e dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
Beneficiario	Il soggetto richiedente una volta ammesso al finanziamento.
Partecipante indiretto	Soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del PIF/PIRT, che beneficia di una ricaduta positiva derivante dalla realizzazione del progetto stesso, pur non richiedendo contributi nell'ambito del PIF/PIRT. In questa categoria possono rientrare soggetti che non possiedono i requisiti per accedere ai singoli interventi della SSL, anche esterni all'area del GAL. I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l'onere di sottoscrivere l'Accordo e possono partecipare a più PIF/PIRT anche nell'ambito del medesimo settore/comparto/raggruppamento
Capofila	Uno dei partecipanti del gruppo di cooperazione/progetto integrato non necessariamente un beneficiario diretto, individuato dall'Accordo di filiera o di rete (es. cooperativa, consorzio, impresa di trasformazione o di distribuzione etc.). Il capofila: <ul style="list-style-type: none"> • rappresenta i partecipanti al progetto; • è l'unico interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con il GAL nell'ambito della filiera o rete; • segue la realizzazione del progetto di filiera, curando gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati alla realizzazione del progetto nei tempi previsti.
Soggetto delegato	Il soggetto delegato dal richiedente a operare su SIAP. Può essere un delegato esterno (professionista incaricato) o un rappresentante del soggetto richiedente autorizzato alla firma.
Soggetto attuatore	Soggetto accreditato dalla Regione Piemonte all'accompagnamento degli aspiranti imprenditori nella costruzione del Business Plan.
Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) delle Regione	Documento di attuazione a livello regionale del Piano Strategico della PAC (nazionale). In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione.
Data fine lavori	Data entro cui devono essere concluse e rendicontate le attività oggetto dell'operazione ammessa a sostegno. La data è indicata nel provvedimento di ammissione al sostegno.
Domanda di sostegno	Istanza attraverso cui un soggetto chiede di partecipare ad un determinato regime di aiuto del PSP 2023-27 (Intervento, Sotto-intervento, Azione)
Intervento	Uno strumento di sostegno con una serie di caratteristiche (es. finalità, tipologie di beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni), specificate da una "scheda intervento" nel piano strategico della PAC (es. SRH01 - Erogazione dei servizi di consulenza). Un Intervento può essere composto da uno o più Sotto-interventi o Azioni.
Operazione	Un progetto, un contratto, un'attività, un investimento o un gruppo di progetti o attività, contratti, investimenti selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC.
Piano Strategico della PAC	Documento di attuazione a livello nazionale del Piano Strategico della PAC (Politica Agricola Comune), approvato dalla Commissione Europea e contenente la descrizione degli interventi da attuare sul territorio italiano per il I (FEAGA) e II pilastro (FEASR).

Si riportano di seguito le abbreviazioni utilizzate nel testo e nei relativi allegati.

ABER	Regolamento (UE) n. 2022/2472 – Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo
ARPEA	Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura
ATI	Associazione temporanea di imprese
ATS	Associazione temporanea di scopo
BURP	Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
CAA	Centro di assistenza agricola
CCIAA	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
CIE	Carta di Identità Elettronica
CNS	Carta nazionale dei servizi
CSR	Complemento per lo Sviluppo Rurale
CUP	Codice Unico di Progetto
DD	Determinazione Dirigenziale
DGR	Deliberazione della Giunta Regionale
D.Lgs	Decreto Legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
GBER	Regolamento (UE) n. 2014/651 - Regolamento generale di esenzione per categoria
IAP	Imprenditore Agricolo Professionale
LR	Legge Regionale
MASAF	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
MIMIT	Ministero delle Imprese e del Made in Italy
PAC	Politica Agricola Comune
PEC	Posta elettronica certificata
PSP	Piano Strategico della PAC
SAL	Stato avanzamento lavori
SCA	Segnalazione certificata di agibilità
SEE	Spazio Economico Europeo
SIAP	Sistema informativo agricolo piemontese
SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitale
s.m.i.	successive modifiche e integrazioni
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale

H. Normativa di riferimento

H.1 Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo

europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE);
- Regolamento (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

H.2 Norme statali

- Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, ai fini del sostegno dell'Unione Europea finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (il PSP Italia è operativo a partire dal 1 gennaio 2023). Testo vigente approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022.
- Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 in tema di condizionalità (suppl. ord. N. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020).
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.
- Legge n. 241/90 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.
- Decreto del MASAF del 4 agosto 2023 “Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116”.

H.3 Manuali dell'Organismo pagatore ARPEA

- Manuale Arpea “Manuale delle procedure, controlli e sanzioni” Misure Non SIGC CSR 2023/2027 approvato con determina n. 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

H.4 Norme regionali

- Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, in attuazione del Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023. Testo vigente approvato con D.G.R. n. 5-8514 del 30 aprile 2024.
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.”
- Legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 e s.m.i. “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”.

H.5 Atti regionali

- Determinazione dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023 contenente le Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli aiuti di Stato.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-6461 del 30.01.2023, “PR FSE Plus 2021-2027, Priorità I, Ob. Specifico a), Azione 4. Approvazione, per gli anni 2023-2025 dell’Atto di indirizzo “Servizi ex ante ed ex post di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo sul territorio regionale (ivi compreso il trasferimento d’azienda)”.
- Determinazione dirigenziale n. 267 del 02.06.2023, successivamente rettificata per meri errori materiali, dalla determinazione dirigenziale n. 313 del 27 giugno 2023, di approvazione dell’Avviso per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione dei “Servizi ex ante ed ex post di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo sul territorio regionale (ivi compreso il trasferimento d’azienda)”.
- Determinazioni dirigenziali n. 670 del 30.11.2023 e n. 15 del 22.01.2024 con le quali i soggetti attuatori sono stati autorizzati a realizzare le proposte progettuali approvate.
- SSL A.G.I.Re. – Azioni Generative In REte del GAL Montagne Biellesi, approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale N° 939 del 01 dicembre 2023 nel quadro dell’Intervento SRG06 del CSR 2023-2027.

I. Allegati

- ALLEGATO I - Modalità e documentazione di pagamento
- ALLEGATO II - Pubblicità del sostegno
- ALLEGATO III - Trattamento dati personali
- Allegato 01 Schema di progetto di rete territoriale
- Allegato 02 Schema di relazione di progetto di rete territoriale
- Allegato 03 Accordo di rete territoriale (bozza)
- Allegato 04 Classificazione sub aree concentrazione attività imprenditoriali area GAL